SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. **699.**

Regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni.

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1996, n. **700.**

Regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni.

97G0046-97G0047

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1996, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

97A1108

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 febbraio 1997, n. 21.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, recante finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, recante finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1996, N. 630.

All'articolo 1:

il comma 9 è soppresso;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10.* Alla copertura dell'onere a carico dello Stato, valutato in lire 700 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* — *1.* L'accantonamento di cui alla tabella *A*, voce Ministero della sanità, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, è destinato quanto a lire 450 miliardi per gli anni 1998 e 1999 all'assunzione di ulteriori mutui per il ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994 e quanto a lire 50 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e a lire 300 miliardi per l'anno 1999 all'assunzione di mutui per gli interventi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Le disponibilità derivanti dai mutui di cui al periodo precedente assunti per la copertura dei disavanzi sono utilizzate per il 90 per cento con le stesse modalità di cui all'articolo 1 e per il 10 per cento vengono assegnate alle regioni dopo il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1867):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) e dal Ministro della sanità (BINDI).

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 16 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 dicembre 1996.

Esaminato dalla 12ª commissione il 19 dicembre 1996 ed il 14 gennaio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 16 gennaio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 2998):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 18 gennaio 1997, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 gennaio 1997.

Esaminato dalla XII commissione il 22, 28 e 30 gennaio 1997.

Esaminato in aula il 3 e 5 febbraio 1997 e approvato il 6 febbraio 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 82.

97G0049

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Rivisondoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Rivisondoli (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del dott. Giuseppe Mascio;

Considerato che, in data 14 novembre 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rivisondoli (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rivisondoli (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Mascio.

Il citato amministratore, in data 14 novembre 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rivisondoli (L'Aquila).

Roma, 23 gennaio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Pizzighettone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Pizzighettone (Cremona) ed il sindaco nella persona del sig. Fiorenzo Francesco Barili;

Considerato che, in data 16 dicembre 1996, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pizzighettone (Cremona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pizzighettone (Cremona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fiorenzo Francesco Barili.

Il citato amministratore, in data 16 dicembre 1996, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pizzighettone (Cremona).

Roma, 23 gennaio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1997.

Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del prof. Ernesto Bettinelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Ernesto Bettinelli è nominato Sottosegratrio di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 106 Atti di Governo, foglio n. 13

97A1167

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 gennaio 1997.

Assoggettamento della società Alumix S.p.a., in Roma, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del collegio dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del

Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1996, n. 602, il quale stabilisce che «nell'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 1997" alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possono essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma»;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società ALUMIX S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto il programma del relativo settore prevedeva una durata di tre anni rispetto al termine biennale della liquidazione;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996), con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, la società ALUMIX S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto la stipulazione del contratto definitivo di compravendita delle aziende del settore con Alcoa Italia S.p.a. doveva essere effettuata da società ancora operative, non appena ottenuta l'autorizzazione della comunità in merito alla determinazione delle tariffe della somministrazione di energia elettrica;

Vista la lettera n. CL 2623/96 del 30 dicembre 1996, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato istanza di liquidazione coatta amministrativa della società ALUMIX S.p.a., in quanto la stessa «con contratto definitivo stipulato in data 29 marzo 1996 (...) ha ceduto alla Alcoa Italia S.p.a. tutte le attività produttive ad eccezione dello stabilimento Trafileria e Corderia (VE) e dello stabilimento di Nembro (BG) che sono stati rispettivamente ceduti a Trafilerie Corderie di Venezia S.p.a. - O.Me.Ca (quale garante) con contratto del 9 ottobre 1996 e a Saiag e Efibanca S.p.a. con contratto del 31 ottobre 1996» e sono state definite, in forza di accordi sindacali, le modalità per la salvaguardia dei livelli occupazionali da parte delle società acquirenti;

Considerato che la Commissione europea ha deciso di chiudere la procedura aperta ai sensi dell'art 93 del Trattato CEE in ordine al settore ALUMIX, come comunicato dal Segretariato generale con fax n. SG (96) D/032161 del 27 marzo 1996;

Attese le ulteriori considerazioni esposte dal commissario liquidatore dell'EFIM nella citata lettera del 30 dicembre 1996;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La società ALUMIX S.p.a., con sede in Roma, piazza G. Marconi, n. 25, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma n. 7546, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto un collegio di commissari liquidatori formato dai signori:

dott. Marcellino Bortolomiol, nato a Valdobbiadene (TV) il 25 settembre 1945;

dott. Angelo Napolitano, nato a Venezia - Mestre il 6 agosto 1958;

prof. Raffaele Lener, nato a Vibo Valentia il 27 gennaio 1962.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e ai commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 29 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1115

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 1997.

Approvazione del modello di prospetto per i contribuenti che adottano modalità di annotazioni semplificate di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, concernente l'istituzione della disciplina dell'imposta del valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 3, comma 167, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale si prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche del prospetto in cui effettuare le annotazioni previste dal comma 166 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in cui indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente l'istituzione di un apposito prospetto tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, che tenga luogo dei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sul quale annotare:

l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo,

i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto entro la stessa data e secondo le stesse modalità e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;

entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del prospetto

È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso prospetto (allegato *A)* di cui all'art. 3, comma 166, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale può tenere luogo dei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

Caratteristiche del prospetto

Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:

Nel primo foglio - frontespizio - devono essere indicati i dati del contribuente;

nel secondo e nel terzo foglio - Quadro A - devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;

nel quarto foglio - Quadro B - suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari, i beni ammortizzabili ed il calcolo di determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette per gli esercenti arti e professioni. L'ultima sezione è riservata alla apposita bollatura prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3.

Modalità di tenuta e conservazione

Il prospetto di cui al precedente art. 1 deve essere tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO *A*

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

(ART.3, COMMA 166, LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662)

CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PARTITA I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COGNOME ______________________________

NOME ______________________________

19	OPERAZIONI	1		2		3		4		5	
		ALIQUOTA____%		ALIQUOTA____%		ALIQUOTA____%		ALIQUOTA____%		TOTALE	
		Importo imponibile	IVA	Importo imponibile	IVA	Importo imponibile	IVA	Importo imponibile	IVA	Importo imponibile	IVA
GENNAIO	CORRISPETTIVI										
	ACQUISTI										
FEBBRAIO	CORRISPETTIVI										
	ACQUISTI										
MARZO	CORRISPETTIVI										
	ACQUISTI										
APRILE	CORRISPETTIVI										
	ACQUISTI										
MAGGIO	CORRISPETTIVI										
	ACQUISTI										
GIUGNO	CORRISPETTIVI										
	ACQUISTI										
LUGLIO	CORRISPETTIVI										
	ACQUISTI										
AGOSTO	CORRISPETTIVI										
	ACQUISTI										
SETTEMBRE	CORRISPETTIVI										
	ACQUISTI										
OTTOBRE	CORRISPETTIVI										
	ACQUISTI										
NOVEMBRE	CORRISPETTIVI										
	ACQUISTI										
DICEMBRE	CORRISPETTIVI										
	ACQUISTI										
TOTALI	CORRISPETTIVI										
	ACQUISTI										

6		7	8	9
OPERAZIONI		OPERAZIONI NON RILEVANTI AI FINI IVA	TOTALE	LIQUIDAZIONE IVA
ESENTI	NON IMPONIB.		(NETTO IVA)	
				IVA per cessioni o prestazioni L. Estremi del versamento: IVA acquisti L. Versamento di L. credito/debito periodo precedente L........................ Effettuato il: IVA a credito/debito L........................ Codice:
				IVA per cessioni o prestazioni L. Estremi del versamento: IVA acquisti L. Versamento di L. credito/debito periodo precedente L........................ Effettuato il: IVA a credito/debito L........................ Codice:
				IVA per cessioni o prestazioni L. Estremi del versamento: IVA acquisti L. Versamento di L. credito/debito periodo precedente L........................ Effettuato il: IVA a credito/debito L........................ Codice: Interessi 1,5% L.
				IVA per cessioni o prestazioni L. Estremi del versamento: IVA acquisti L. Versamento di L. credito/debito periodo precedente L........................ Effettuato il: IVA a credito/debito L........................ Codice:
				IVA per cessioni o prestazioni L. Estremi del versamento: IVA acquisti L. Versamento di L. credito/debito periodo precedente L........................ Effettuato il: IVA a credito/debito L........................ Codice:
				IVA per cessioni o prestazioni L. Estremi del versamento: IVA acquisti L. Versamento di L. credito/debito periodo precedente L........................ Effettuato il: IVA a credito/debito L........................ Codice: Interessi 1,5% L.
				IVA per cessioni o prestazioni L. Estremi del versamento: IVA acquisti L. Versamento di L. credito/debito periodo precedente L........................ Effettuato il: IVA a credito/debito L........................ Codice:
				IVA per cessioni o prestazioni L. Estremi del versamento: IVA acquisti L. Versamento di L. credito/debito periodo precedente L........................ Effettuato il: IVA a credito/debito L........................ Codice:
				IVA per cessioni o prestazioni L. Estremi del versamento: IVA acquisti L. Versamento di L. credito/debito periodo precedente L........................ Effettuato il: IVA a credito/debito L........................ Codice: Interessi 1,5% L.
				IVA per cessioni o prestazioni L. Estremi del versamento: IVA acquisti L. Versamento di L. credito/debito periodo precedente L........................ Effettuato il: IVA a credito/debito L........................ Codice:
				IVA per cessioni o prestazioni L. Estremi del versamento: IVA acquisti L. Versamento di L. credito/debito periodo precedente L........................ Effettuato il: IVA a credito/debito L........................ Codice:
				IVA per cessioni o prestazioni L. Estremi del versamento: IVA acquisti L. Versamento di L. credito/debito periodo precedente L........................ Effettuato il: IVA a credito/debito L........................ Codice:
				Tot. IVA per cessioni o prestazioni L. LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE Tot. IVA acquisti L. Estremi del versamento: credito/debito periodo precedente L................ Versamento di L. Tot. IVA a credito/debito L................ Effettuato il Interessi 1,5% L. Codice:

QUADRO "B"

SEZ. I

VALORE DELLE RIMANENZE AL 31 DICEMBRE ....

SEZ. II

VOLUME D'AFFARI (ART. 3, C. 165, L. 662/96) ANNO PRECEDENTE

CODICE ATTIVITA'	1	VOLUME D'AFFARI	2		3
				A	
				B	
		TOTALE		D	

NELLA COL. 3 BARRARE CON UNA "X" LA CASELLA CORRISPONDENTE ALL'ATTIVITA' PREVALENTE

SEZ. III

BENI AMMORTIZZABILI (ART. 16 D.P.R. 600/73)

SEZ. IV

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE PER ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

	1	2	3	4	5	6
OPERAZIONI	TOTALE (DA COL. 8)	MANCATI INCASSI DEL PERIODO	MANCATI PAGAMENTI DEL PERIODO	TOTALE 1-2 1-3	MANCATI INCASSI PERIODI PRECEDENTI	MANCATI PAGAMENTI PERIODI PRECEDENTI
CORRISPETTIVI						
ACQUISTI						

SEZ. V

BOLLATURA

ISTRUZIONI

Il prospetto, allegato *A*, può essere utilizzato in luogo dei registri previsti ai fini IVA dai soggetti persone fisiche esercenti imprese ovvero arti e professioni a condizione che nell'anno solare precedente:

a) abbiano realizzato un volume d'affari di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 — ragguagliato ad anno — non superiore a 30 milioni di lire per le attività di prestazioni di servizi e a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto effettuate nel periodo di imposta. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata;

b) abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'IVA non superiore a 35 milioni di lire se l'attività esercitata è la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;

c) abbiano utilizzato beni strumentali di proprietà o acquisiti in locazione finanziaria, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a 50 milioni di lire;

d) abbiano corrisposto a dipendenti o altri collaboratori stabili, con esclusione quindi dei collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno precedente, sempre, ovviamente, nel rispetto dei predetti limiti di 30 o 50 milioni di lire.

In presenza di tutte le condizioni sopra richiamate le persone fisiche, fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, possono procedere alle annotazioni relative alle operazioni effettuate e agli acquisti ed alle importazioni, anzichè nei registri previsti ai fini dell'IVA, nel prospetto allegato *A*, con le modalità che seguono.

Frontespizio

Il contribuente deve indicare il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A. nonchè il cognome ed il nome indicati senza alcun titolo. Le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Quadro A

Nella seconda e terza pagina del prospetto — quadro A — il contribuente deve procedere ad apporre l'indicazione dell'anno cui il prospetto si riferisce, nonchè ad annotare, in corrispondenza di ciascun mese:

a) nelle colonne 1, 2, 3 e 4, l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese con riferimento a tale mese, evidenziando l'importo imponibile e la relativa IVA entro il giorno 15 del mese successivo. Resta ferma la disciplina relativa alle operazioni intracomunitarie;

b) nella colonna 5, l'ammontare complessivo degli importi imponibili dei corrispettivi e della relativa imposta, indicati nelle colonne da 1 a 4;

c) nella colonna 6, l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, ai fini IVA, entro i termini di cui al precedente punto *a);*

d) nella colonna 7, l'ammontare dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini IVA, entro i termini di cui al precedente punto *a);*

e) nella colonna 8, il totale delle colonne 5 (importo imponibile), 6 e 7;

f) nelle colonne 1, 2, 3 e 4, l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni evidenziando l'importo imponibile e l'IVA. L'annotazione va effettuata entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'IVA;

g) nella colonna 5, l'importo complessivo imponibile degli acquisti e della relativa IVA, indicati nelle colonne da 1 a 4, nei termini di cui al precedente punto *f);*

h) nella colonna 6, l'ammontare degli acquisti esenti o non imponibili, nei termini previsti nel precedente punto *f);*

i) nella colonna 7, l'ammontare degli acquisti non rilevanti ai fini IVA;

l) nella colonna 8, il totale degli acquisti e delle importazioni imponibili di cui alla colonna 5, nonché gli importi di colonna 6 e 7.

Qualora vengano effettuate operazioni intracomunitarie, gli importi relativi ai corrispettivi, agli acquisti ed all'imposta devono essere separatamente indicati per ciascun mese e nel riepilogo totale nelle colonne da 1 a 6.

Per comodità del contribuente e anche ai fini della dichiarazione IVA e delle imposte sui redditi sono stati inseriti nel prospetto i righi relativi ai totali annuali, degli imorti indicati nelle colonne da 1 a 8.

Liquidazione IVA.

In corrispondenza di ciascun mese è stata inserita - in colonna 9 - un'apposita sezione ai fini del calcolo della differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, per le liquidazioni ed i versamenti mensili e trimestrali, di cui rispettivamente agli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Per i contribuenti che hanno optato per la liquidazione ed il versamento trimestrale le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50%. Detto importo dovrà essere annotato in corrispondenza delle liquidazioni IVA trimestrali (marzo, giugno, settembre) e nella parte riservata alla liquidazione annuale.

Oltre ai dati relativi alle liquidazioni IVA il contribuente dovrà indicare gli estremi del versamento, nonchè il codice di concessione, il codice azienda e il codice C.A.B.

Quadro B

Nella quarta pagina del prospetto - allegato *A* - denominato quadro *B*, sono state inserite cinque sezioni che possono interessare il contribuente, a seconda dell'attività dallo stesso svolta.

Sezione I

In tale sezione va annotato, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle rimanenze a 1° gennaio e al 31 dicembre del periodo d'imposta cui il prospetto si riferisce.

Sezione II

In tale sezione il contribuente deve riportare l'ammontare dei corrispettivi, compensi e ricavi corrispondenti a ciascuna delle due tipologie di attività di cui al comma 165, lettera *a):*

a) prestazioni di servizio;

b) altre attività.

In colonna 1 deve essere indicato — nel caso di esercizio di più attività nell'ambito della stessa tipologia (ad esempio, soggetto esercente arti e professioni che svolge le attività di avvocato e di dottore commercialista, entrambe rientranti nella tipologia di cui al punto *a)* — il codice di attività prevalente ed in colonna 2 l'ammontare complessivo, per ciascuna tipologia, dei corrispettivi, compensi e ricavi realizzati nell'anno solare precedente.

In colonna 3 deve essere barrata con una «X» la casella corrispondente alla tipologia di attività prevalente considerata in base all'ammontare degli importi evidenziati in colonna 2.

Sezione III

A seguito della pubblicazione del Regolamento sulle semplificazioni di cui all'art. 3, comma 147, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stata inserita un'apposita sezione riguardante i beni ammortizzabili. In tale sezione possono essere annotati:

per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo;

per i beni diversi da quelli indicati nel punto precedente le indicazioni possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

Sezione IV

In tale sezione, da compilarsi esclusivamente a cura degli esercenti arti e professioni per la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, vanno annotati:

in colonna 1, gli ammontari complessivi dei corrispettivi e degli acquisti di cui ai totali della colonna 8 del quadro *A;*

in colonna 2, il totale delle somme per le quali sia stata emessa fattura senza che il contribuente abbia percepito il relativo corrispettivo nel periodo d'imposta cui si riferisce il prospetto;

in colonna 3, il totale delle somme per le quali sia stata ricevuta ed annotata la fattura senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare il relativo pagamento nel periodo d'imposta cui si riferisce il prospetto;

in colonna 4, l'ammontare delle differenze fra il totale dei corrispettivi ed i mancati incassi (col. 1 - col. 2), nonché fra il totale degli acquisti ed i mancati pagamenti (col. 1 - col. 3);

in colonna 5, il totale delle somme per le quali sia stata emessa fattura, nei periodi d'imposta anteriori rispetto a quello in corso, senza che il contribuente abbia percepito il relativo corrispettivo nel periodo d'imposta cui si riferisce il prospetto;

in colonna 6, il totale delle somme per le quali sia stata ricevuta ed annotata la fattura nei periodi d'imposta anteriori rispetto a quello in corso, senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare il relativo pagamento nel periodo d'imposta cui si riferisce il prospetto.

Sezione V

In tale ultima sezione deve essere apposta l'apposita bollatura secondo la normativa vigente.

97A1119

DECRETO 12 febbraio 1997.

Approvazione del modello di prospetto per i contribuenti che determinano forfettariamente l'IVA e le imposte sui redditi di cui all'art. 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione della disciplina sull'imposta del valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 3, comma 172, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente l'istituzione di un apposito prospetto conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, che tenga luogo dei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sul quale annotare le operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento:

l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni effettuate nel mese precedente;

gli altri compensi o corrispettivi percepiti non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro la stessa data e secondo le stesse modalità e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del prospetto

È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso prospetto (allegato *A)* di cui all'art. 3, comma 172, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, il quale può tener luogo dei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

Caratteristiche del prospetto

Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:

nel primo foglio — frontespizio — devono essere indicati i dati del contribuente;

nel secondo e nel terzo foglio — Quadro A — devono essere indicati i dati relativi all'ammontare complessivo distinto per aliquota delle operazioni effettuate in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche, nonché gli altri compensi e corrispettivi percepiti non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

nel quarto foglio — Quadro B — suddiviso in tre sezioni, devono essere indicati i dati utili all'individuazione dell'attività prevalente ai fini IVA e delle imposte sui redditi. L'ultima sezione è riservata all'apposita bollatura prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3.

Modalità di tenuta e conservazione

Il prospetto di cui al precedente art. 1 deve essere tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO *A*

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

(ART.3, COMMA 172, LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662)

CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PARTITA I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COGNOME --

NOME --

		1		2		3		4		5	
19	OPERAZIONI	ALIQUOTA_____%		ALIQUOTA_____%		ALIQUOTA_____%		ALIQUOTA_____%		TOTALE	
		Importo imponibile	IVA	Importo imponibile	IVA	Importo imponibile	IVA	Importo imponibile	IVA	Importo imponibile	IVA
GENNAIO	CORRISPETTIVI										
FEBBRAIO	CORRISPETTIVI										
MARZO	CORRISPETTIVI										
APRILE	CORRISPETTIVI										
MAGGIO	CORRISPETTIVI										
GIUGNO	CORRISPETTIVI										
LUGLIO	CORRISPETTIVI										
AGOSTO	CORRISPETTIVI										
SETTEMBRE	CORRISPETTIVI										
OTTOBRE	CORRISPETTIVI										
NOVEMBRE	CORRISPETTIVI										
DICEMBRE	CORRISPETTIVI										
TOTALI	CORRISPETTIVI										

6		7	8	9
OPERAZIONI		OPERAZIONI NON RILEVANTI AI FINI IVA	TOTALE (NETTO IVA)	LIQUIDAZIONE IVA
ESENTI	NON IMPONIB.			
				IVA per cessioni o prestazioni (col.5)L. Estremi del versamento Determinazione forfetaria L. Versamento di L IVA credito/debito periodo precedente L....... Effettuato il IVA a debito/credito L....... Codice:
				IVA per cessioni o prestazioni (col.5)L. Estremi del versamento Determinazione forfetaria L Versamento di L. IVA credito/debito periodo precedente L... Effettuato il IVA a debito/credito L....... Codice
				IVA per cessioni o prestazioni (col.5)L. Estremi del versamento Determinazione forfetaria L. Versamento di L IVA credito/debito periodo precedente L ... Effettuato il IVA a debito/credito L....... Codice Interessi 1,5% L.
				IVA per cessioni o prestazioni (col.5)L. Estremi del versamento Determinazione forfetaria L. Versamento di L. IVA credito/debito periodo precedente L....... Effettuato il: IVA a debito/credito L....... Codice:
				IVA per cessioni o prestazioni (col.5)L. Estremi del versamento: Determinazione forfetaria L. Versamento di L. IVA credito/debito periodo precedente L....... Effettuato il: IVA a debito/credito L....... Codice:
				IVA per cessioni o prestazioni (col.5)L. Estremi del versamento: Determinazione forfetaria L. Versamento di L. IVA credito/debito periodo precedente L....... Effettuato il: IVA a debito/credito L....... Codice: Interessi 1,5% L
				IVA per cessioni o prestazioni (col.5)L. Estremi del versamento: ... Determinazione forfetaria L. Versamento di L. IVA credito/debito periodo precedente L....... Effettuato il IVA a debito/credito L....... Codice
				IVA per cessioni o prestazioni (col.5)L Estremi del versamento Determinazione forfetaria L. Versamento di L IVA credito/debito periodo precedente L .... Effettuato il IVA a debito/credito L Codice.
				IVA per cessioni o prestazioni (col.5)L Estremi del versamento Determinazione forfetaria L Versamento di L. IVA credito/debito periodo precedente L....... Effettuato il IVA a debito/credito L Codice Interessi 1,5% L
				IVA per cessioni o prestazioni (col.5)L. Estremi del versamento Determinazione forfetaria L Versamento di L IVA credito/debito periodo precedente L. Effettuato il IVA a debito/credito L. ... Codice
				IVA per cessioni o prestazioni (col.5)L Estremi del versamento: Determinazione forfetaria L Versamento di L IVA credito/debito periodo precedente L....... Effettuato il IVA a debito/credito L....... Codice
				IVA per cessioni o prestazioni (col.5)L Estremi del versamento Determinazione forfetaria L Versamento di L IVA credito/debito periodo precedente L .... Effettuato il IVA a debito/credito L....... Codice
				Tot. IVA per cessioni o prestazioni L LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE Tot. IVA forfetaria L Estremi del versamento credito/debito periodo precedente L ... Versamento di L Tot. IVA a credito/debito L .... Effettuato il Interessi 1,5% L Codice.

SEZIONE I

(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' PER INDIVIDUARE L'ATTIVITA' PREVALENTE AI FINI I.V.A.)

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI FORFETIZZAZIONE APPLICABILE AI FINI I.V.A. (ART. 3, C. 173, L. 662/96) IN BASE AL VOLUME D'AFFARI DELL'ANNO PRECEDENTE

	1		2	3*	4*		
CODICE ATTIVITA'		VOLUME D'AFFARI	A		PERCENTUALE DI DETERMINAZIONE FORFETTARIA IVA APPLICABILE		
			B				
			C		60%	73%	84%
		TOTALE	D				

* BARRARE CON UNA "X"

SEZIONE II

(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' PER INDIVIDUARE L'ATTIVITA' PREVALENTE AI FINI DELLE II.DD.)

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI FORFETIZZAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (ART. 3, C. 177, L. 662/96) IN BASE AL VOLUME D'AFFARI DELL'ANNO PRECEDENTE

	1		2	3*	4*		
CODICE ATTIVITA'		VOLUME D'AFFARI	A		PERCENTUALE DI DETERMINAZIONE FORFETTARIA APPLICABILE AI FINI II.DD.		
			B				
			C		61%	75%	78%
		TOTALE	D				

* BARRARE CON UNA "X"

SEZIONE III

BOLLATURA

ISTRUZIONI

Il prospetto, allegato *A*, può essere utilizzato in luogo dei registri previsti ai fini IVA dai soggetti persone fisiche esercenti imprese ovvero arti e professioni a condizione che nell'anno solare precedente:

a) abbiano realizzato un volume d'affari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 — ragguagliato ad anno — non superiore a 20 milioni di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto percepiti nell'esercizio;

b) abbiano utilizzato beni strumentali, acquisiti in proprietà ovvero in locazione finanziaria, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti al 31 dicembre di ciascun anno, non superiore a 20 milioni di lire;

c) non abbiano effettuato cessioni all'esportazione;

d) abbiano corrisposto a dipendenti o altri collaboratori stabili, con esclusione quindi dei collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno precedente, sempre, ovviamente, nel rispetto del predetto limite di 20 milioni di lire.

In presenza di tutte le condizioni sopra richiamate i contribuenti — persone fisiche — che determinano forfetariamente l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi, adempiono agli obblighi documentali e contabili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e n. 600 del 29 settembre 1973:

annotando entro il giorno 15 di ogni mese nei registri previsti ai fini IVA ovvero nel prospetto — allegato A —, con le modalità che seguono, l'ammontare complessivo distinto per aliquota delle operazioni effettuate nel mese precedente nonché distintamente gli altri compensi e corrispettivi percepiti, non rilevanti ai fini IVA. Vanno esclusi dal computo, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, i corrispettivi afferenti i regimi speciali previsti per particolari settori quali, ad esempio, l'agricoltura, l'editoria e le agenzie di viaggio;

emettendo fattura, per le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, solo su richiesta del cliente;

conservando le fatture ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

richiedendo e conservando, ai sensi del predetto art. 22, la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione;

rilasciando, se prescritta, la certificazione dei corrispettivi.

Si ritiene opportuno precisare che, qualora i soggetti di cui sopra effettuino operazioni intracomunitarie, sono tenuti ad emettere fattura, su richiesta del cessionario/committente comunitario, con regolare addebito d'imposta, in quanto tali operazioni, in ragione del sistema adottato, sono escluse dal regime di non imponibilità ad IVA.

I contribuenti che determinano forfetariamente l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sul reddito dovranno presentare, in luogo della dichiarazione annuale prevista ai fini IVA, apposito modello di pagamento, da approvare con decreto del Ministro delle finanze.

Detto modello è utilizzato anche ai fini del versamento del contributo del Servizio sanitario nazionale nonché per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sempreché il contribuente non possieda altri redditi soggetti all'IRPEF per un ammontare superiore al milione di lire.

Si precisa, infine, che non sono ammessi alla determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi secondo le anzidette modalità i soggetti che si avvalgono dei regimi speciali previsti dagli articoli 34 (regime speciale per i produttori agricoli), 74 (disposizioni relative a particolari settori) e 74-*ter* (disposizioni per agenzie di viaggi e turismo) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per i soggetti che si avvalgono dei regimi speciali rimane ferma, quindi, la relativa disciplina.

Frontespizio

Il contribuente deve indicare il codice fiscale ed il numero di partita IVA nonché il cognome ed il nome indicati senza alcun titolo. Le donne devono riportare solo il cognome da nubile.

Quadro A

Nella seconda e terza pagina del prospetto — quadro *A* — il contribuente deve procedere ad apporre l'indicazione dell'anno cui il prospetto si riferisce, nonché ad annotare:

a) nelle colonne 1, 2, 3 e 4, entro il giorno 15 di ogni mese, l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni effettuate nel mese precedente, evidenziando l'importo imponibile e la relativa IVA;

b) nella colonna 5, l'ammontare complessivo degli importi imponibili dei corrispettivi e della relativa imposta, indicati nelle colonne da 1 a 4;

c) nella colonna 6, l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, ai fini IVA, entro i termini di cui al precedente punto *a)*;

d) nella colonna 7, l'ammontare dei compensi e dei corrispettivi percepiti non rilevanti ai fini IVA, entro i termini di cui al precedente punto *a)*;

e) nella colonna 8, il totale delle colonne 5 (importo imponibile), 6 e 7.

Per comodità del contribuente e anche ai fini della compilazione del modello di pagamento che tiene luogo della dichiarazione IVA e delle imposte sui redditi sono stati inseriti nel prospetto i righi relativi ai totali, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 8.

Liquidazione IVA

In corrispondenza di ciascun mese è stata inserita — in colonna 9 — un'apposita sezione ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto da versare relativamente alle operazioni imponibili.

Il comma 173 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha introdotto per i contribuenti che adottano modalità di annotazioni semplificate un particolare regime di determinazione forfetaria sia dell'IVA che del reddito di impresa o di lavoro autonomo.

Ai fini IVA l'imposta dovuta viene determinata in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate applicata all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;

b) imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;

c) esercenti arti e professioni: 84 per cento.

Pertanto sull'imposta corrispondente alle operazioni imponibili indicata in colonna 5, si applica la percentuale di determinazione forfetaria dell'imposta dovuta. A tal fine, in presenza di più attività, si deve tener conto della percentuale corrispondente all'attività prevalentemente esercitata da individuare nel successivo quadro *B* - Sezione I.

Nella colonna 9, pertanto, va annotato l'importo dell'IVA di cui alla colonna 5 e nel rigo successivo l'IVA calcolata in base alla percentuale di determinazione forfetaria dell'imposta stessa.

A tale importo va aggiunto quello relativo all'eventuale IVA dovuta sulla liquidazione relativa al periodo precedente e non versata in quanto non superiore a lire cinquantamila nonché l'IVA relativa agli acquisti intracomunitari per i quali nel mese in corso è stata ricevuta la fattura ovvero è stata emessa autofattura ai sensi dell'art. 46, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

L'imposta relativa agli eventuali acquisti intracomunitari dovrà, quindi, essere annotata separatamente nell'apposita colonna 9 e versata in aggiunta a quella liquidata forfetariamente.

Esempio:

professionista con volume d'affari annuo imponibile pari a 18 milioni di lire (aliquota 19%);

IVA relativa = L.3.420.000;

IVA dovuta = L.2.873.000 (84% di L. 3.420.000).

Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente l'ingresso nel nuovo regime il contribuente abbia un credito d'imposta, detto credito potrà essere fatto valere nelle successive liquidazioni.

Per i contribuenti che hanno optato per la liquidazione e versamento trimestrale le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50%. Detto importo dovrà essere annotato in corrispondenza delle liquidazioni IVA trimestrali (marzo, giugno, settembre) e, relativamente all'ultimo trimestre, nella parte riservata alla liquidazione annuale.

Oltre ai dati relativi alle liquidazioni IVA il contribuente dovrà indicare gli estremi del versamento, nonché il codice di concessione, il codice azienda e il codice C.A.B.

Quadro B

Nella quarta pagina del prospetto — allegato *A* — denominato quadro *B*, sono state inserite tre sezioni.

Sezione I

Tale sezione, come peraltro la successiva sezione II, va compilata esclusivamente dai soggetti che svolgono più attività al fine di individuare l'attività prevalentemente esercitata cui fare, poi, riferimento al fine di individuare la percentuale di forfetizzazione applicabile all'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui alla colonna 5 del quadro *A*.

Il contribuente deve riportare l'ammontare dei corrispettivi, compensi e ricavi corrispondenti a ciascuna delle tre tipologie di attività di cui al comma 173:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

b) imprese aventi per oggetto altre attività;

c) esercenti arti e professioni.

In colonna 1 deve essere indicato — nel caso di esercizio di più attività nell'ambito della stessa tipologia (ad esempio, soggetto esercente arti e professioni che svolge le attività di avvocato e di dottore commercialista, entrambe rientranti nella tipologia di cui al punto *c)* — il codice di attività prevalente ed in colonna 2 l'ammontare complessivo, per ciascuna tipologia, dei corrispettivi, compensi e ricavi percepiti nell'anno solare precedente.

In colonna 3 deve essere barrata con una «X» la casella corrispondente alla tipologia di attività prevalente, individuata in base all'ammontare degli importi evidenziati in colonna 2.

Analogamente va barrata con una «X» in colonna 4, la casella corrispondente alla percentuale di determinazione forfetaria relativa all'attività prevalentemente esercitata.

Sezione II

La sezione II è stata inserita per facilitare gli adempimenti contabili dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e sempre nel caso di esercizio di più attività.

Pertanto, la compilazione della sezione non ha carattere obbligatorio.

Le modalità di compilazione sono analoghe a quella della precedente sezione I.

Sezione III

In tale ultima sezione deve essere apposta l'apposita bollatura secondo la normativa vigente.

97A1120

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 gennaio 1997.

Contributi da corrispondere alle società Industrie del Basento S.r.l. e Italtest Due S.r.l.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

1. Visto l'art. 1, comma 2 - primo periodo -, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;

2. Visto l'art. 1, comma 2 - secondo periodo -, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1, non può comunque superare i limiti procapite stabiliti all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

3. Visto l'art. 4, comma 24 - secondo periodo -, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive;

4. Visto l'art. 4, comma 24 - secondo periodo -, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1), sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994;

5. Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, relativo alla ripartizione per l'anno 1996 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

6. Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;

7. Considerata la ristrutturazione-riorganizzazione di Industrie Magneti Marelli S.p.a. che ha coinvolto oltre 500 lavoratori articolati su più unità produttive;

8. Visti:

l'accordo collettivo stipulato in data 29 maggio 1992 tra Industrie Magneti Marelli S.p.a. e le OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL in merito alla cessazione dell'attività dello stabilimento di Potenza ed in funzione delle attività di reindustrializzazione di questo sito produttivo per complessive 335 unità con l'individuazione delle iniziative industriali della Paganelli Sud S.r.l.;

l'accordo collettivo stipulato tra Paganelli Sud S.r.l. e le OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL in merito alle assunzioni del personale proveniente dalle Industrie Magneti Marelli S.p.a., nell'ambito e per il numero delle unità complessive sopra indicate;

9. Considerata la modifica della denominazione sociale da Industrie Paganelli Sud S.r.l. a Industrie del Basento S.r.l.;

10. Visti gli accordi collettivi stipulati in data 30 agosto 1993 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra Industrie Magneti Marelli S.p.a., Industrie del Basento S.r.l. e le OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CCIL, UILM-UIL in merito al sostegno alle attività di reindustrializzazione del sito produttivo di Potenza della società Industrie del Basento S.r.l. e della costituenda Società Italtest Due per il numero complessivo di unità indicate al punto 8);

11. Vista la domanda di contributo presentata dalla società Industrie del Basento a fronte di 175 assunzioni;

12. Vista la domanda di contributo presentata dalla società Italtest Due a fronte di 33 assunzioni;

13. Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea nell'ambito delle trattative in merito all'entità di aiuto alle assunzioni, fissata in 25.000 E.C.U. per le piccole e medie imprese operanti nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise;

14. Considerata la valutazione positiva espressa dalla regione Basilicata nella nota del 10 dicembre 1996;

15. Considerato che l'art. 2, comma 1, legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla società Industrie del Basento S.r.l. è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 8.312.500.000.

Art. 2.

Alla società Italtest Due S.r.l. è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 1.567.500.000.

Art. 3.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, previa conferma dell'avvenuta assunzione e del mantenimento in servizio del numero di lavoratori di cui alle premesse.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 24 gennaio 1997

Il Ministro: TREU

97A1116

DECRETO 6 febbraio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato;

Decreta:

Le sottoelencate società cooperative edilizie:

1) società cooperativa edilizia «Case Sannio», con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Fortunata Maria Barbarisi in data 16 maggio 1973, repertorio n. 321, registro società n. 854, tribunale di Benevento, BUSC n. 494/127812;

2) società cooperativa edilizia «Sonia» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Mario Iannella in data 25 ottobre 1973, repertorio n. 76686, registro società n. 920, tribunale di Benevento, BUSC n. 503/128884;

3) società cooperativa edilizia «Corrado Sport» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Mario Iannella in data 15 ottobre 1973, repertorio n. 76688, registro società n. 921, tribunale di Benevento; BUSC n. 504/128885;

4) società cooperativa edilizia «Luana» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Mario Iannella in data 15 giugno 1973, repertorio n. 75334, registro società n. 899, tribunale di Benevento, BUSC n. 506/128887;

5) società cooperativa edilizia «Quadrifoglio» a r.l., con sede in Telese Terme, costituita con rogito notaio Colella Pasquale in data 8 gennaio 1980, repertorio n. 37887, registro società n. 1581, tribunale di Benevento, BUSC n. 810/173819;

6) società cooperativa edilizia «Parco delle Mimose» a r.l., con sede in Amorosi, costituita con rogito notaio Delli Veneri Luigi Michele in data 23 febbraio 1982, repertorio n. 15670, registro società n. 1894, tribunale di Benevento, BUSC n. 899/190613;

7) società cooperativa edilizia «Sannio Flora» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Luigi Ronza in data 7 febbraio 1974, repertorio n. 684, registro società n. 1084, tribunale di Benevento, BUSC n. 615/138038;

8) società cooperativa edilizia «Amicizia» a r.l., con sede in Morcone, costituita con rogito notaio Lombardi Francesco in data 19 novembre 1984, repertorio n. 18379, registro società n. 2452, tribunale di Benevento, BUSC n. 1010/208041;

9) società cooperativa edilizia «S. Barbara» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Barricelli Giovanni in data 8 gennaio 1986, repertorio n. 150079, registro società n. 2876, tribunale di Benevento, BUSC n. 1051/217274;

10) società cooperativa edilizia «Magnolia» a r.l., con sede in Frasso Telesino, costituita con rogito notaio Colella Pasquale in data 6 giugno 1987, repertorio n. 43351, registro società n. 3466, tribunale di Benevento, BUSC n. 1160/228390;

11) società cooperativa edilizia «Oasi 89» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Barricelli Giovanni in data 4 settembre 1989, repertorio n. 188657, registro societa n. 4256, tribunale di Benevento, BUSC n. 1257/243297;

12) società cooperativa edilizia «Antenna» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Tommaso Caruso in data 6 dicembre 1988, repertorio n. 20054, registro societa n. 4053, tribunale di Benevento, BUSC n. 1268/244130;

13) società cooperativa edilizia «Edil Cusano» a r.l., con sede in Cusano Mutri, costituita con rogito notaio Iannella Mario in data 15 febbraio 1990, repertorio n. 198824, registro società n. 4459, tribunale di Benevento, BUSC n. 1290/245979;

14) società cooperativa edilizia «O.K. Personal Service» a r.l., con sede in Ponte, costituita con rogito notaio Iannella Mario in data 3 maggio 1990, repertorio n. 201160, registro società n. 4560, tribunale di Benevento, BUSC n. 1305/247349;

15) società cooperativa edilizia «Sannio Gio» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Barricelli Giovanni in data 7 febbraio 1991, repertorio n. 201438, registro società n. 4884, tribunale di Benevento, BUSC n. 1343/251668;

16) società cooperativa edilizia «Alpha» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Caruso Tommaso in data 21 gennaio 1991, repertorio n. 29281, registro società n. 4917 tribunale di Benevento, BUSC n. 1348/252508;

17) società cooperativa edilizia «Polcasa» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Barricelli Giovanni in data 3 maggio 1991, repertorio n. 203704, registro societa n. 4960 tribunale di Benevento, BUSC n. 1350/252510;

18) società cooperativa edilizia «Athena» a r.l., con sede in Benevento, costituita con rogito notaio Caruso Tommaso in data 27 novembre 1990, repertorio n. 27635, registro società n. 5510 tribunale di Benevento, BUSC n. 1394/261260,

sono sciolte di diritto con la perdita della personalità giuridica ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore come previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 6 febbraio 1997

Il direttore: MORANTE

97A1091

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 gennaio 1997.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale TECNEMAB-K-1 Frammenti di Mab anti melanoma.

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/96/019/001 TECNEMAB-K-1 - 0,35 mg/fiala - polvere per iniezioni - 3 fiale - endovena. Titolare A.I.C.: Sorin Biomedica Diagnostics S.p.a., via Borgonuovo, 14 I - 20131 Milano - Decreto UAC/C/N. 13/1997.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA.

Vista la decisione della Commissione europea nn. C (96) 2475 def. del 5 settembre 1996, notificata alla Repubblica italiana in data 30 settembre 1996, pervenuta a questa Amministrazione in data 28 ottobre 1996, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TECNEMAB-K-1, rilasciata secondo la procedura europea centralizzata, ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE 2309/93;

Visto l'art. 3 della direttiva CEE 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordimento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il comma 4, art. 21, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recepimento delle direttive della Comunità europea in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, recante «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi medicinali, nonché in materia sanitaria»;

Considerato che, per la corretta gestione nelle varie fasi della sua distribuzione, alla specialità medicinale TECNEMAB-K-1 debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta 16 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale TECNEMAB-1-K nella sottoelencata confezione viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

TECNEMAB-K-1 frammenti di Mab anti melanoma 0,35 mg/fiala - polvere per iniezioni - 3 fiale - endovena AIC n. 033069016/E (in base 10) 0ZK5YS (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale TECNEMAB-K-1 è classificata in fascia C.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1997

Il dirigente: DE ROSE

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. NOME DEL PRODOTTO MEDICINALE

TECNEMAB-K-1 (frammenti di Mab anti-melanoma)
Kit per la preparazione di frammenti di anticorpo monoclonale murino anti-melanoma (clone 225.28S) marcati con [^{99m}Tc] pertecnetato di Sodio.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni kit contiene 3 flaconi e 3 colonne di resina.

Ogni flacone contiene:

frammenti di anticorpo monoclonale murino (Mab) anti-melanoma (clone 225.28 S)	0.35 mg
cloruro stannoso diidrato ($SnCl_2.2H_2O$)	0,25 mg

Ogni colonna contiene:

resina a scambio ionico Sephadex DEAE A 25	1,00 g

3. FORMA FARMACEUTICA

Polvere liofila per iniezione

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni

Come coadiuvante di altri esami diagnostici per la visualizzazione mediante radioimmunoscintigrafia (RIS) di metastasi regionali linfonodali e metastasi distanti, nella stadiazione e "follow-up" di pazienti con melanoma di stadio I-III. Coadiuvante nella diagnosi differenziale di lesioni oculari sospette da melanoma della coroide.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Dopo marcatura con [^{99m}Tc] pertecnetato e purificazione sulla colonna di resina a scambio ionico, la soluzione di frammenti di anticorpo radiomarcati (3-4 mL) è iniettata per via endovenosa in dose singola.
La dose raccomandata per un paziente del peso corporeo medio di 70 kg è di circa 550 MBq. Tuttavia per scintigrafie a tempi successivi (fino a 24 ore) si possono iniettare dosi di radioattività maggiori (fino a 1100 MBq).
Un'iniezione singola è sufficiente a fornire le informazioni richieste. Tuttavia se il prodotto deve essere somministrato nuovamente dopo qualche settimana o qualche mese, si deve eseguire un'analisi del sangue del paziente, per verificare la presenza di HAMA (Anticorpi umani anti-immunoglobuline murine).
L'indagine scintigrafica può iniziare un'ora dopo la somministrazione e può continuare fino a 24 ore. Le immagini migliori si ottengono da 6 a 12 ore dopo l'iniezione.

Non si sono eseguiti studi per la somministrazione nei bambini e adolescenti.

4.3 Controindicazioni

L'impiego del prodotto è controindicato in gravidanza.

4.4 Speciali avvertenze e speciali precauzioni d'uso

Questo radiofarmaco deve essere ricevuto, usato e somministrato solo da personale autorizzato in locali destinati all'impiego clinico di questi prodotti.
Le procedure di ricevimento, conservazione, impiego, trasferimento ed eliminazione dei rifiuti sono soggette a regolamentazioni particolari ed ad autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali.
I radiofarmaci devono essere preparati dall'utilizzatore in maniera da soddisfare sia le esigenze di sicurezza dalle radiazioni che i requisiti di qualità farmaceutica. Appropriate condizioni asettiche devono essere previste, in accordo con le Norme di Buona Fabbricazione valide per i prodotti farmaceutici.

Si possono ottenere risultati falsi negativi; lesioni di dimensioni minori di 2 cm hanno una minore possibilità di essere rivelate. Durante gli studi clinici sul melanoma cutaneo, 108 pazienti su 751 casi investigati risultarono falsi negativi (14,4%). Il valore predittivo negativo dell'esame risultò pari al 61.6%
La possibilità di falsi positivi non si può escludere, sebbene sia risultata molto bassa nel corso degli studi clinici. Inoltre, accumuli non specifici di radioattività si possono verificare in certe zone del corpo, come le cicatrici recenti, gli organi del sistema reticolo endoteliale (RES) quali fegato, milza, midollo osseo e specialmente i reni, che costituiscono il principale sito di catabolismo dei frammenti anticorpali bivalenti e monovalenti. Tuttavia queste limitazioni possono essere superate da un'accurata interpretazione delle immagini scintigrafiche da parte dello specialista in medicina nucleare.
Durante gli studi clinici 9 pazienti su 751 casi investigati risultarono falsi positivi (1,2%). Il valore predittivo positivo risultò del 98,1%.

Questo prodotto non è previsto per la somministrazione a bambini ed adolescenti.

4.5 Interazioni con altri medicamenti o altre forme di interazione

Nessuna interazione nota.
Nel caso di iniezioni ripetute di agenti per radioimmunoscintigrafia, l'eventuale presenza di HAMA nel circolo sanguigno può influenzare la biodistribuzione del prodotto radiomarcato.

4.6 Gravidanza e allattamento

Il TECNEMAB-K-1 è controindicato in gravidanza. Pertanto, quando è necessario somministrare questo prodotto radioattivo a donne in età fertile, si devono preventivamente richiedere informazioni circa la possibilità di un'eventuale gravidanza. Ogni donna che ha saltato un ciclo mestruale deve essere considerata come incinta sino a prova contraria. In tal caso devono essere scelti esami alternativi che non prevedano l'impiego di radiazioni ionizzanti. Nel caso di esposizione accidentale di una donna incinta al prodotto radiomarcato, la dose di radioattività di 550 MBq di TECNEMAB-K-1 si tradurrebbe in una dose di radiazioni di circa 2,97 mGy all'embrione o al feto in uno stadio precoce di gravidanza.
Prima di somministrare il prodotto ad una madre in fase di allattamento, si deve considerare se l'esame può essere ragionevolmente rinviato sino a che la madre abbia cessato la fase di allattamento o se si può scegliere un altro esame diagnostico, tenendo presente la secrezione di radioattività nel latte materno. Se la somministrazione del prodotto è considerata necessaria, l'allattamento al seno può essere interrotto per 24 ore ed il latte secreto eliminato.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e usare macchinari

Non sono previsti effetti sulla capacità di guidare veicoli e usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

Durante gli studi clinici in oltre 1000 casi, un solo paziente ha esibito una reazione transitoria, scomparsa peraltro entro un'ora senza alcuna terapia. Nessuna reazione avversa è stata segnalata anche nel caso di somministrazioni ripetute (2-6 volte). Il controllo del livello degli HAMA nel siero di più di 500 pazienti iniettati con TECNEMAB -K-1 non ha rivelato alcuna risposta dopo un'iniezione endovenosa singola. Nei casi di iniezioni ripetute (2-6 volte) verificatesi durante gli studi clinici, l'incidenza degli HAMA nel siero è stata inferiore a 1%. La eventuale formazione di HAMA può influenzare la biodistribuzione del radiofarmaco e la qualità dell'immagine scintigrafica.
Per ogni paziente l'esposizione alle radiazioni ionizzanti può essere giustificata in base ai probabili benefici dell'esame. L'attività somministrata deve essere tale che la dose di radiazioni risultante sia la più bassa possibile compatibilmente con la necessità di ottenere un risultato diagnostico valido. L'esposizione a radiazioni ionizzanti è legata al rischio di carcinogenesi e potenziale sviluppo di alterazioni genetiche. Negli esami diagnostici di Medicina Nucleare l'esperienza corrente permette di affermare che l'insorgere di effetti collaterali è molto limitata grazie alle basse dosi di radiazioni che questo tipo di esami implica. Per la maggior parte degli esami diagnostici di medicina nucleare, la dose di radiazioni assorbita (equivalente di dose efficace EDE) è minore di 20 mSv. Dosi più alte possono essere giustificate in alcune situazioni cliniche.

4.9 Sovradosaggio

Nel caso accidentale di somministrazione di una dose eccessiva di radioattività, la dose di radiazioni assorbita dal paziente deve essere ridotta, quando possibile, aumentando l'eliminazione del radionuclide dall'organismo, mediante diuresi forzata.

5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE

Il TECNEMAB-K-1 consiste di frammenti anticorpali (miscela di frammenti $F(ab')_2$ bivalenti e Fab' monovalenti) di un'immunoglobulina monoclonale murina di classe IgG $_{2a}$, diretta contro un antigene di alto peso molecolare associato al melanoma (HMW-MAA). Dopo la marcatura con ^{99m}Tc, l'immunoradiofarmaco permette la localizzazione di lesioni melanomatose mediante radioimmunoscintigrafia (RIS).

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Codice ATC del gruppo farmaco-terapeutico: Radiofarmaco ad uso diagnostico per la rivelazione di tumori, ATC V09 I A02.
Alle concentrazioni chimiche ed ai livelli di attività impiegati nelle procedure diagnostiche, il prodotto non sembra esercitare alcun effetto farmacodinamico.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

La curva di "clearance" ematica successiva alla somministrazione nell'uomo per via endovenosa di frammenti anticorpali del Mab 225.28S marcati con ^{99m}Tc consiste di due componenti esponenziali: una veloce ($t_{1/2}$= 46,0 ±15,2 min) ed una più lenta ($t_{1/2}$= 12,3 ±1,7 ore).
Il 50% della radioattività ($t_{0,5}$) è eliminata dal sangue appena un'ora dopo l'iniezione e l'85% dopo 6 ore. L'escrezione della radioattività avviene soprattutto per via renale. Nei tessuti tumorali umani positivi per HMW-MAA, una captazione già sufficiente a permetterne la visualizzazione si può osservare già un'ora dopo la somministrazione del radiofarmaco. Tuttavia, a causa della considerevole attività di fondo nelle prime ore dovuta alla radioattività del circolo sanguigno, i tempi ottimali per ottenere immagini significative delle lesioni tumorali sono risultati compresi tra 6 e 12 ore dalla somministrazione del prodotto.

5.3 Prove precliniche

Non si sono ottenute indicazioni significative nelle prove di tossicità. Non sono state effettuate prove di mutagenesi e studi di effetti sulla riproduzione.

5.4 Dosimetria

Il [^{99m}Tc] Tecnezio viene prodotto per mezzo di un generatore di ^{99}Mo/^{99m}Tc e decade, emettendo raggi gamma con energia di 140 keV e con un'emivita di 6,06 ore, a ^{99}Tc che per la sua lunga emivita ($2,13 \times 10^5$ anni) può essere considerato un elemento quasi stabile.
Le dosi di radiazioni assorbite dai vari organi sono state valutate usando il sistema MIRD e dati clinici nell'uomo. I valori calcolati sono riportati nella Tabella I. L'equivalente di dose efficace (EDE) per un paziente del peso medio di 70 kg, dopo somministrazione endovenosa di frammenti di anticorpo anti-melanoma marcati con ^{99m}Tc è stata calcolata in accordo con le pubblicazioni ICRP 26 (1977) e 53 (1987).

Tabella I - Dosi di irradiazione assorbite da un soggetto adulto di 70 kg dopo iniezione dei frammenti del Mab 225.28S anti-melanoma (TECNEMAB-K-1)

Organo bersaglio	Dose di radiazione per unità di radioattività somministrata µGy/MBq
Surreni	8,51
Cervello	3,38
Mammella	3,28
Ossa	7,95
Tratto Gastro Intestinale	
• Stomaco	6,28
• Intestino tenuo	5,92
• Intestino crasso superiore (ICS)	5,85
• Intestino crasso inferiore (ICI)	5,05
Parete cardiaca	12,50
Reni	58,40
Fegato	8,72
Polmoni	5,08
Muscoli	4,27
Ovaie	5,34
Pancreas	8,50
Midollo osseo	5,20
Cute	2,81
Milza	23,90
Testicoli	3,59
Timo	5,28
Tiroide	4,13
Utero	5,36
Corpo intero	4,89
Vescica	4,73

L'equivalente di dose efficace (EDE) corrisponde a 18,41 µSv/MBq. Pertanto, per questo prodotto, l'equivalente di dose efficace EDE, risultante dalla somministrazione di radioattività tra 550 e 1100 MBq (per individuo di 70 kg) è:

10,13 mSv per l'attività minima raccomandata
20,26 mSv per l'attività massima raccomandata

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Sieroalbumina umana
Sodio tartrato diidrato
Potassio biftalato

6.2 Incompatibilità

Non note

6.3 Validità

La validità del kit TECNEMAB-K-1 (allo stato liofilo) è di 12 mesi dalla data di preparazione, quando conservato a 2-8°C.

La soluzione dei frammenti radiomarcati con ^{99m}Tc è stabile per 3 ore dopo il processo di marcatura. Ciononostante, si raccomanda di iniettare la soluzione radioattiva entro un'ora, per ottenere un più alto segnale di conteggio.

6.4 Precauzioni speciali per la conservazione

Il kit TECNEMAB-K-1 deve essere conservato a 2-8°C.
La soluzione radioattiva iniettabile può essere conservata a 15-25°C e in accordo con le regolamentazioni locali per le sostanze radioattive.

6.5 Natura e capacità del contenitore

Il prodotto è fornito in flaconi sterili da 6 mL (flaconi in vetro Tipo I Ph. Eur.). Ciascun flacone è chiuso con un tappo di gomma clorobutile e con capsule metalliche flip-off.

6.6 Istruzioni per l'uso, manipolazione ed eliminazione dei rifiuti

Le reazioni previste per la marcatura con ^{99m}Tc dei frammenti di anticorpo monoclonale murino anti-melanoma (clone 225.28S) dipendono dal mantenimento dello stagno allo stato ridotto. L'eventuale presenza di ossidanti nella soluzione di [^{99m}Tc] pertecnetato di sodio può quindi influenzare negativamente la qualità del prodotto finale.
Il contenuto dei flaconi prima della marcatura non è radioattivo. Tuttavia, bisogna provvedere ad un'adeguata schermatura del prodotto finale dopo l'aggiunta di [^{99m}Tc] pertecnetato di sodio.

6.6.1 Metodo di preparazione

- Introdurre un flacone contenente i frammenti di anticorpo monoclonale murino (clone 225.28S) in un apposito contenitore di piombo.
- Introdurre in modo asettico nel flacone 1 mL di soluzione sterile e apirogena di ^{99m}Tc pertecnetato di sodio (Ph. Eur.) eluita da un generatore, con radioattività variabile da 550 a 1100 MBq.
- Non usare un ago di presa; d'aria per ridurre l'eccesso di pressione nel flacone, aspirare semplicemente con la siringa un eguale volume di gas.
- Capovolgere alcune volte il flacone per sciogliere completamente il liofilo. Lasciare reagire per 20 minuti a temperatura ambiente.
- Collegare la colonnina di resina a scambio ionico sterile e apirogena DEAE A 25 Sephadex fornita nel kit ad una siringa schermata da 5 mL provvista di ago sterile. A questo scopo, collegare alla siringa il cono Luer femmina (con cappuccio bianco) della colonnina e collegare invece all'ago il cono Luer maschio (con cappuccio nero) della colonnina.

- Inserire l'ago della siringa nel flacone contenente i frammenti di anticorpo monoclonale murino marcati con ^{99m}Tc. Aspirare lentamente la soluzione nella siringa attraverso la colonnina.
- Aspirare lentamente attraverso la colonnina 2-3 mL di soluzione fisiologica sterile e apirogena (Ph. Eur..) da usare come lavaggio.
- Eliminare la colonnina usata nei rifiuti radioattivi
- Misurare la radioattività totale raccolta nella siringa.
- Conservare la soluzione a 15-25°C e iniettare entro un' ora.

La somministrazione dei radiofarmaci ai pazienti può creare rischi a terze persone dovuti a radiazioni esterne o contaminazioni da spruzzi di urina, vomito etc. Devono essere rispettate le regolamentazioni locali sia per la protezione dalle radiazioni che per lo scarico dei rifiuti.

6.6.2 Controlli di qualità

La purezza radiochimica può essere controllata sul prodotto radiomarcato finale mediante la procedura rapida seguente:

Cromatografia istantanea su strato sottile (ITLC)

• Supporto	lastre di fibra di vetro impregnate di Silicagel (5x20 cm)
• Solvente	metanolo:acqua 85:15
• Tempo	10 min
• ^{99m}Tc-frammenti di Mab	$R_f = 0,0$
• ^{99m}Tc libero	R_f circa 0,70

Specifiche del prodotto finale **^{99m}Tc libero ≤ 5%**

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Sorin Biomedica Diagnostics S.p.A,
Via Borgonuovo 14
I - 20131 Milan

8. NUMERO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II

AUTORIZZAZIONE DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A - TITOLARE/I DELL'AUTORIZZAZIONE / DELLE AUTORIZZAZIONI DI FABBRICAZIONE

Produttore del principio attivo e del prodotto medicinale finito, responsabile della distribuzione della confezione medicinale nello Spazio economico europeo:
Sorin Biomedica Diagnostics SpA
Via Crescentino
13040 Saluggia
Vercelli
Italia

Autorizzazione di fabbricazione rilasciata il 17 marzo 1992 dal Ministero della Sanità, Viale della civiltà romana 7, I-00144 Roma, Italia.

B - CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica limitata non ripetibile.

C - OBBLIGHI SPECIFICI DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

C.1 Impegni successivi all'autorizzazione

Interpellata con lettera del 21 maggio 1996, la società si è impegnata a fornire all'EMEA, entro il 30 novembre 1996, la documentazione chimico-farmaceutica supplementare qui di seguito indicata:

* Controllo del materiale di partenza. Analisi degli aminoacidi (p. 278.22 e 23): la spiegazione delle discrepanze nel calcolo della glicina (acido amminoacetico) non può essere accettata. La "normale contaminazione che sussiste anche dopo ripetuti lavaggi del gel" non dovrebbe verificarsi e la società dovrà chiarire questo punto.

* Controllo del materiale di partenza. Non è chiaro quali test di routine vengono effettuati dalla Sorin.

* Prove sul prodotto finito. La determinazione iodometrica dello ione stannoso è stata convalidata. Sono stati usati 500µg di Sn (II) per definire l'accuratezza e la precisione della determinazione iodometrica e 100µg per il recupero. Queste quantità sembrano elevate se paragonate al contenuto del kit. Lo stagno totale è pari a 131,5µg e il limite dello ione stannoso è il 50% dello stagno totale. Il metodo dovrebbe quindi potere individuare approssimativamente fino a 60µg.

* Prove sul prodotto finito. Alcuni metodi di analisi dovrebbero essere meglio convalidati. Solo due metodi sono stati convalidati pienamente.

* Stabilità. La purezza dell'eluato in tubo dopo 24 mesi di conservazione a 2-8°C dovrebbe essere discussa / dimostrata.

C.2 Protocollo dei test di approvazione dei lotti

Conformemente all'articolo 4 della direttiva del Consiglio 89/342/CEE del maggio 1989 concernente i prodotti medicinali immunologici, questo prodotto è soggetto a procedura di approvazione dei lotti che dev'essere approvata dalle competenti autorità nazionali di controllo. Il protocollo dei test di approvazione dei lotti è stato fissato dal Comitato come segue:

Laboratorio nazionale di controllo:
Istituto superiore della Sanità
Roma, Italia

Prodotto da provare:
TECNEMAB-K-1 Prodotto medicinale etichettato finito

Elenco di prove da eseguire:
- Presentazione
- Trasmittanza
- Purezza radiochimica (ITLC)
- Resa di marcatura (ITLC)
- Immunoreattività (Lindmo)
- Proteine totali (BCA)
- Composizione degli ingredienti a base di proteine (HPLC)

* Durata proposta della procedura di approvazione dei lotti: cinque lotti successivi di prodotto finito, e relazione annuale.

Sulla base dei risultati ottenuti, possibile estensione della procedura dopo discussione con il gruppo di lavoro delle biotecnologie.

* La commercializzazione di cinque lotti successivi di prodotto è subordinata all'ottenimento di un certificato favorevole di approvazione dei lotti da parte dell'Istituto superiore della Sanità italiano

* I certificati di approvazione dei lotti e la relazione annuale devono essere trasmessi all'Emea, alla Commissione europea e alla società.

ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

A - ETICHETTATURA

Etichetta esterna del kit

TECNEMAB-K-1

KIT PER LA MARCATURA CON ^{99m}Tc DI FRAMMENTI DI ANTICORPO MONOCLONALE MURINO ANTI-MELANOMA

Contenuto del kit:

- 3 flaconi, ciascuno contenente, sotto atmosfera di azoto:

frammenti di anticorpo monoclonale murino anti-melanoma	0,35 mg
cloruro stannoso ($SnCl_2 .2H_2O$)	0,25 mg
sieroalbumina umana	0,5 mg
sodio tartrato, diidrato	2,0 mg
potassio biftalato	7,7 mg

- 3 colonnine contenenti 1g di resina a scambio ionico Sephadex DEAE A 25.

Non contiene agenti conservanti.

Polvere liofila, sterile e apirogena per iniezione endovenosa.
Prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica.

Attenzione
- Leggere attentamente le avvertenze prima dell'uso.
- Conservare a 2-8°C.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Eliminare con i rifiuti radioattivi in accordo con le regolamentazioni locali.

SORIN BIOMEDICA DIAGNOSTICS S.p.A.
Via Borgonuovo 14, 20121 Milano (Italy)

N. lotto
Data di scadenza (mese/annno)
N. autorizzazione

TECNEMAB-K-1

Etichetta del flacone contenente la miscela di frammenti di anticorpo monoclonale.

Kit per la marcatura di frammenti di Mab anti-melanomacon ^{99m}Tc

TECNEMAB-K-1

Polvere liofila per iniezione ad uso endovenoso
contiene, sotto atmosfera di N_2, una miscela sterile e apirogena, di:

Frammenti di Mab anti-melanomia	0,35	mg
Cloruro stannoso ($SnCl_2 . 2H_2O$)	0,25	mg
Sieroalbumina umana (HSA)	0,50	mg
Sodio tartrato, diidrato	2,0	mg
Potassio biftalato	7,7	mg

Non contiene agenti conservanti.
Ricostituire con 1.0 mL di ^{99m}Tc- pertecnetato di sodio iniettabile.

ATTENZIONE: Leggere attentamente le avvertenze prima dell'uso.

SORIN BIOMEDICA DIAGNOSTICS S.p.A.

N. lotto.......
Data di scadenza...
Conservare a 2°- 8° C

Etichetta della colonna di resina a scambio ionico.

Kit per la marcatura di frammenti di Mab
anti-melanoma con ^{99m}Tc

TECNEMAB-K-1

Contiene in condizioni sterili e apirogene:

SEPHADEX DEAE A 25 1 g

ATTENZIONE: Leggere attentamente le avvertenze prima dell'uso

SORIN BIOMEDICA DIAGNOSTICS S.p.A.

N. lotto................
Data di scadenza.....
Conservare a 2° - 8° C

B - FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Leggere attentamente questo foglio illustrativo. Dato che non contiene tutte le informazioni su questo prodotto medicinale di cui lei potrebbe aver bisogno, si prega di chiedere al personale medico o infermieristico eventuali ulteriori spiegazioni. Queste avvertenze si riferiscono esclusivamente al TECNEMAB -K-1

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO MEDICINALE

Nome del prodotto medicinale

TECNEMAB-K-1
[^{99m}Tc] Frammenti di Mab anti-melanoma

Composizione qualitativa: *COSA CONTIENE QUESTO PRODOTTO MEDICINALE*

Ingredienti attivi
Una miscela di frammenti monovalenti Fab' e bivalenti $F(ab')_2$ dell'anticorpo monoclonale murino (Mab) 225.28S, che riconosce un antigene associato al melanoma.

L'anticorpo è una sostanza prodotta naturalmente dall'organismo vivente che si lega a sostanze estranee in modo da favorire la loro eliminazione dal corpo.
Gli ingredienti del TECNEMAB-K-1 derivano da un tipo speciale di anticorpo, che si lega alla superficie delle cellule tumorali del melanoma.
Quando viene combinato con l'isotopo del tecnezio radioattivo [^{99m}Tc] e quindi iniettato, questo prodotto può raggiungere le lesioni tumorali di origine melanomatosa e visualizzarle.

Altri ingredienti
Cloruro stannoso diidrato, tartrato di sodio diidrato, biftalato di potassio, sieroalbumina umana, azoto.

Composizione quantitativa

Ciascun flacone da 6 mL contiene 0,35 mg di frammenti di anticorpo monoclonale (Mab), tamponato a pH 5-7, oltre agli altri ingredienti

Forma farmaceutica: *IN COSA CONSISTE IL TECNEMAB-K-1*

Il TECNEMAB-K-1 è una polvere liofila per iniezione, che quando mescolata con una soluzione di sodio pertecnetato [^{99m}Tc] radioattivo costituisce un radiofarmaco ad uso diagnostico.

Categoria Farmacoterapeutica: *COME AGISCE IL TECNEMAB-K-1*

Il TECNEMAB-K-1 radiomarcato con ^{99m}Tc è un radiofarmaco ad uso diagnostico per radio immunoscintigrafia. Quando iniettato, il prodotto si accumula temporaneamente in particolari zone del corpo. Dato che la sostanza contiene una piccola quantità di radioattività, essa può essere rivelata dall'esterno del corpo usando un tipo speciale di rivelatore, chiamato gamma camera, che fornisce immagini chiamate scintigrammi. Queste immagini mostrano la distribuzione della radioattività nei diversi organi e zone del corpo. Ciò può fornire al medico indicazioni molto valide sull'organo in esame e può aiutarlo a formulare una diagnosi corretta ed a valutare l'estensione della malattia.

Nome e indirizzo del Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio e del Produttore

Detentore dell'Autorizzazione	Produttore
Sorin Biomedica Diagnostics S.p.A Via Borgonuovo 14 20121-Milano	Sorin Biomedica Diagnostics S.p.A 13040 Saluggia (Vc)

2-INDICAZIONI *QUANDO SI USA QUESTO PRODOTTO ?*

Questo radiofarmaco può essere utilizzato per localizzare e visualizzare la presenza di lesioni tissutali dovute a un tipo di tumore cutaneo chiamato melanoma.
Poco tempo dopo l'aggiunta di Tecnezio radioattivo al TECNEMAB-K-1, il medico nucleare provvede a iniettarle il prodotto per via endovenosa. Questo circolerà pertanto nel suo sangue e si accumulerà parzialmente nei tessuti alterati sede della malattia.
Alcune ore più tardi lei sarà adagiato su un lettino speciale e la gamma camera inizierà a fornire delle immagini (scintigrammi) che permetteranno di chiarire se ed in quale misura la radioattività si è accumulata in zone particolari del corpo.
La radioimmunoscintigrafia (RIS), in associazione ad altre tecniche di visualizzazione strumentale (come Radiografia, TAC ed ecografia), a saggi istologici e ad esami clinici, può fornire un valido aiuto al medico per decidere se ricorrere ad un intervento chirurgico od altri tipi di trattamento terapeutico.

3-CONTROINDICAZIONI *QUANDO NON SI DEVE USARE QUESTO PRODOTTO?*

Il TECNEMAB-K-1 non deve essere usato in gravidanza.
Il prodotto non è indicato per somministrazione a bambini o adolescenti.

IN CASO DI DUBBI È ESSENZIALE CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DEL PRODOTTO

Avvertenze speciali

Se le sono state eseguite somministrazioni precedenti di radiofarmaci per immunoscintigrafia occorre controllare nel suo sangue, mediante apposite analisi, l'eventuale presenza di HAMA (Anticorpi umani anti-immunoglobuline murine), in modo da escludere rischi di reazioni allergiche ed essere sicuri che le immagini scintigrafiche non saranno influenzate negativamente da una diversa biodistribuzione del radiofarmaco nel corpo, dopo la somministrazione.

L'uso del TECNEMAB-K-1 comporta l'iniezione di piccole quantità di radioattività. Tuttavia il rischio associato è molto limitato e d'altra parte il medico non prenderà la decisione di sottoporla a questo esame, se non nella certezza che il beneficio derivante è largamente superiore al rischio potenziale.

Precauzioni d'impiego

Dato che il TECNEMAB-K-1 è somministrato in un'iniezione singola da personale medico qualificato non ci sono precauzioni di cui lei debba prendersi la responsabilità.

Il suo medico la informerà direttamente di eventuali speciali precauzioni da prendere dopo la sommministrazione del prodotto.

IN CASO DI DUBBI, NON ESITARE A CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO

Interazione con altri prodotti medicinali e altre forme di interazioni.

Nessuna interazione conosciuta.

ONDE EVITARE OGNI POSSIBILE INTERAZIONE CON ALTRI PRODOTTI MEDICINALI, LEI DEVE INFORMARE IL PROPRIO MEDICO SU EVENTUALI FARMACI IN CORSO DI ASSUNZIONE, SIA CON SIA SENZA PRESCRIZIONE MEDICA.

Gravidanza e allattamento

E' indispensabile informare il suo medico di un' eventuale gravidanza in corso, in quanto il TECNEMAB-K-1 non deve essere impiegato durante la gravidanza.
Occorre anche informare il suo medico se lei sta allattando al seno; in tal caso il medico può ritardare l'esecuzione dell'esame a dopo la cessazione della fase di allattamento, oppure può richiederle di interrompere l'allattamento per 24 ore dopo la somministrazione del prodotto.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli o usare macchinari

La somministrazione di TECNEMAB-K-1 non ha evidenziato alcun effetto nella guida di veicoli né nella capacità di operare su macchine.

Lista di quegli eccipienti che è importante conoscere per un uso sicuro del prodotto medicinale in certi pazienti.

Questo prodotto non contiene ingredienti che possano giustificare speciali attenzioni d'impiego in particolari tipi di pazienti.

L'ingrediente Sieroalbumina umana (HSA) è stata controllata mediante tutte le prove ufficialmente richieste dalle norme internazionali e trovata priva di contaminazioni da agenti di infezioni virali specifiche (esempio HBsAg, HCV, HIV-1/2)

4. COME VIENE USATO IL PRODOTTO?

Posologia *LA QUANTITA DI PRODOTTO SOMMINISTRATA*

Il suo medico deciderà la dose di radioattività dei frammenti di Mab marcati con ^{99m}Tc da somministrare. Essa sarà la minima quantità necessaria per ottenere un'immagine sufficientemente chiara in grado di fornire le informazioni richieste. Le dosi potranno oscillare tra 550 e 1100 MBq (MegaBequerel -l'unità di misura della radioattività).

Modo e via di somministrazione *COME VIENE EFFETTUATA L'INIEZIONE*

Dopo marcatura con l'isotopo radioattivo [^{99m}Tc] Tecnezio, il TECNEMAB-K-1 e somministrato mediante iniezione endovenosa. La quantità di radioattività iniettata non è pericolosa e viene eliminata dall'organismo entro 24 ore.

Frequenza e tempo di somministrazione

Una singola iniezione è sufficiente a fornire al medico le informazioni richieste.
Tuttavia, se il suo medico decidesse di eseguire altre somministrazioni del prodotto dopo alcune settimane o alcuni mesi, si dovrà effettuare un'appropriata analisi del suo sangue, per verificare se il suo organismo ha sviluppato un'ipersensibilità al prodotto.

Durata dell'esame immunoscintigrafico

La radioimmunoscintigrafia può iniziare già un'ora dopo l'iniezione del prodotto. Ulteriori immagini si possono ottenere a tempi successivi, sino a 24 ore, secondo le decisioni del medico nucleare.

Azioni da intraprendere in caso di sovradosaggio

Dato che il TECNEMAB-K-1 è somministrato dal medico in condizioni strettamente controllate non esistono, in principio, problemi di possibile sovradosaggio. Tuttavia, il suo medico potrà raccomandarle di bere abbondantemente, in modo da accelerare al massimo la scomparsa di tutta la radioattività dall'organismo. Questa è una procedura abituale nell'uso dei radiofamaci in medicina nucleare.

5.EFFETTI INDESIDERATI

Non si sono verificate reazioni collaterali nell'uso del TECNEMAB-K-1.
Tuttavia, il suo medico potrà informarla sull'eventuale tipo di effetti conseguenti all'impiego di questo tipo di prodotti.

E IMPORTANTE INFORMARE SUBITO IL PROPRIO MEDICO DI EFFETTI COLLATERALI EVENTUALMENTE AVVERTITI.

6. VALIDITA E CONSERVAZIONE *PER QUANTO TEMPO IL TECNEMAB-K-1 PUÒ ESSERE CONSERVATO E IN QUALE MODO*

L'etichetta del prodotto riporta le condizioni di conservazione appropriata e la data di scadenza del singolo prodotto. Il personale ospedaliero si assicurerà che il prodotto sia conservato correttamente in frigorifero (2°-8° C) e non le venga somministrato dopo la data di scadenza indicata.

7. ISTRUZIONI PER L'USO, MARCATURA E MANIPOLAZIONE DEL KIT TECNEMAB-K-1

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di iniziare il procedimento di preparazione. Tutto il processo deve essere eseguito in condizioni asettiche e in accordo con le precauzioni standard per la manipolazione dei radionuclidi

<u>Uso di agenti radiofarmaceutici</u>

Questo radiofarmaco deve essere ricevuto, usato e somministrato solo da personale autorizzato in locali destinati all'impiego clinico di questi prodotti.
Conservazione, impiego, trasferimento ed eliminazione dei rifiuti sono soggetti a regolamentazioni particolari ed a autorizzazioni appropriate da parte delle autorità competenti locali.

- I radiofarmaci devono essere preparati dall'utilizzatore in maniera da soddisfare sia le esigenze di sicurezza dalle radiazioni che i requisiti di qualità farmaceutica. Appropriate condizioni asettiche devono essere previste, in accordo con la Norme di Buona Fabbricazione valide per i prodotti farmaceutici.
- Dopo l'uso, i contenitori del prodotto devono essere eliminati con i rifiuti radioattivi.

Metodo di preparazione del radiofarmaco marcato con ^{99m}Tc.

- Introdurre un flacone contenente gli ingredienti del TECNEMAB-K-1 in un contenitore di piombo.
- Introdurre in modo asettico nel flacone 1 mL di soluzione sterile e apirogena di ^{99m}Tc-sodio pertecnetato con radioattività variabile da 550 e 1100 MBq.
- Non usare un ago di presa d'aria. Per ridurre l'eccesso di pressione nel flacone aspirare semplicemente con la siringa un eguale volume di gas (azoto).
- Capovolgere alcune volte il flacone per sciogliere completamente il liofilo. Lasciare reagire per 20 minuti a temperatura ambiente.
- Collegare la colonnina di resina a scambio ionico sterile e apirogena DEAE A 25 Sephadex fornita nel kit ad una siringa schermata da 5 mL provvista di ago sterile. A questo scopo collegare alla siringa il cono Luer femmina (con cappuccio bianco) della colonnina e collegare invece all'ago il cono Luer maschio (con cappuccio nero) della colonnina.
- Inserire l'ago della siringa nel flacone contenete i frammenti di anticorpo monoclonale murino marcati con ^{99m}Tc. Aspirare lentamente la soluzione nella siringa attraverso la colonnina.
- Aspirare lentamente attraverso la colonnina 2-3 mL di soluzione fisiologica sterile e apirogena (Ph. Eur.) da usare come lavaggio.
- Eliminare la colonnina usata.
- Misurare la radioattività totale raccolta nella siringa.
- Conservare la soluzione a 15-25 °C e iniettare entro 1 ora.

La somministrazione dei radiofarmaci ai pazienti può creare rischi a terze persone dovuti a radiazioni esterne o contaminazioni da spruzzi di urina, vomito etc. Devono essere seguite le regolamentazioni locali sia per la protezione dalle radiazioni che per lo scarico dei rifiuti.

Controllo di qualità

La purezza radiochimica può essere controllata sul prodotto radiomarcato finale mediante la procedura rapida seguente:

Cromatografia istantanea su strato sottile (ITLC)

- Supporto	Lastre di fibra di vetro impregnate di Silicagel (5 x 20 cm)
- Solvente	Metanolo: Acqua 85 : 15
- Tempo	10 min.
- ^{99m}Tc-frammenti di Mab	Rf 0.0
- ^{99m}Tc libero	Rf circa 0.70

Il prodotto radiomarcato non deve contenere più del 5% di [^{99m}Tc] tecnezio libero.

8. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO:

97A1065

ORDINANZA 7 febbraio 1997.

Proroga della disciplina in materia di prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Italia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a norma del quale il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale;

Vista la propria ordinanza del 15 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1996 con la quale, in attesa di una disciplina legislativa di più ampia portata, è stato riconosciuto ai cittadini stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato, il diritto ad alcune prestazioni sanitarie essenziali nonché la tutela sociale della maternità e della gravidanza nella considerazione che la carenza di assistenza sanitaria può provocare la diffusione incontrollata di gravi patologie;

Considerato che la proposta di disciplina legislativa organica in materia è ormai definita e sarà presentata prossimamente al Parlamento;

Ritenuto che sussistano tuttora le preminenti esigenze di tutela della salute della collettività che impongono l'estensione dell'assistenza sanitaria ad ogni persona che soggiorna nel territorio nazionale;

Vista la circolare del Ministro della sanità 3 gennaio 1996;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 6 febbraio 1997;

Ordina:

Art. 1.

L'efficacia dell'ordinanza 15 novembre 1996, di cui alle premesse, è prorogata di novanta giorni.

Roma, 7 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 16

AVVERTENZA:

Si riporta il dispositivo dell'ordinanza del Ministro della sanità del 15 novembre 1996 «Prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1996:

Art. 1.

Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva. È altresì garantita la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza come previsto dalle vigenti norme applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la tutela della maternità e della gravidanza, nonché le altre prestazioni di cui alla circolare del Ministro della sanità 3 gennaio 1996, attualmente erogate, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale e nei limiti dei livelli assistenziali.

Art. 2.

La presente ordinanza ha efficacia per novanta giorni dalla sua emanazione.

97A1092

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Approvazione del quadro economico relativo alle convenzioni n. 758/87 e n. 10023/88 riguardanti il «completamento della rete collettori e dell'impianto di trattamento dell'area casertana, primo e secondo lotto».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto in particolare l'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 398 del 1993 così come convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il quale stabilisce che il CIPE ha la potestà di:

riesaminare i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente;

verificare l'esecutività dei singoli progetti, la loro conformità agli strumenti urbanistici nonché l'importanza degli interventi per le funzionalità di opere esistenti e non completate;

di confermare per i predetti programmi di intervento le priorità e di accelerarne l'attuazione;

di deliberare revoche di finanziamenti qualora accerti che le opere progettate non siano state avviate ovvero non ne risulti conveniente la prosecuzione;

operare riesami, verifiche, revoche e riallocazioni anche mediante modifica delle proprie procedure;

Operato il riesame degli interventi di cui alle convenzioni n. 758/87 e n. 10023/88 riguardanti il finanziamento del primo e secondo lotto di lavori di completamento della rete collettori e dell'impianto di trattamento dell'area casertana e riscontrato che occorre agevolare la fase conclusiva dell'intervento complessivo, essendo già state ultimate e collaudate le singole componenti delle opere;

Considerato che il Consorzio A.S I. di Caserta ha richiesto l'approvazione dei quadri economici assestati, l'unificazione delle due convenzioni per una più agevole ed economica gestione provvisoria degli impianti realizzati, nonché la proroga delle convenzioni di 24 mesi per poter attuare il completamento funzionale e gestionale dell'intero complesso di opere;

Considerato che il nucleo di valutazione non ritiene che sulle richieste del Consorzio debba attivarsi la procedura prevista per le perizie di variante ex art. 7 della legge n. 104/1995, in quanto le modifiche attengono solo a meri assestamenti di ordine finanziario e non a variazioni progettuali;

Considerato che il nucleo ispettivo ritiene accoglibili le richieste del Consorzio in quanto rispondenti ad esigenze di completamento funzionale degli impianti;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

a) di approvare relativamente alla convenzione n. 758/87 il nuovo quadro economico:

VALORE IN MILIONI DI LIRE

Quadro economico	Da convenz.	Da variante in esame
Lavori (compresi espropri)	52.560	48.091
Imprevisti	378	416
Lievitazione prezzi	825	5.256
Spese generali	4.288	4.288
I.V.A.	1.949	1.949
Totale	60.000	60.000

b) approvare relativamente alla convenzione n. 10023/88 il nuovo quadro economico:

VALORE IN MILIONI DI LIRE

Quadro economico	Da convenz.	Da variante in esame
Lavori (compresi espropri)	92.882	85.706
Imprevisti	1.286	2.109
Lievitazione prezzi	1.500	7.853
Spese generali	7.653	7.653
I.V.A.	4.954	4.954
Totale	108.275	108.275

c) di approvare la proroga dei termini delle convenzioni n. 758/87 e n. 10023/88 al 31 dicembre 1997;

d) di autorizzare la gestione unitaria delle convenzioni indicate in premesssa.

Roma, 8 agosto 1996

Il presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 22

97A1093

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Modificazioni ed integrazioni al piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. per la produzione di succhi ed agrumi freschi nelle zone di Rossano Calabro e Termini Imerese nell'ambito del progetto «Il Giardino delle Esperidi».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 agosto 1984, con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a. nel settore saccarifero;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209 che, nel quadro di nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero prevede l'aggiornamento del piano settoriale con particolare riferimento agli obiettivi ed alle azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonché per lo sviluppo delle attività agroindustriali alternative o integrative di quella saccarifera;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, concernente «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 2, comma 7, che estende i compiti di intervento della RIBS S.p.a. anche ad altri settori della produzione agricola;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2081 del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento CEE 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il piano specifico di intervento trasmesso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 11752 del 28 luglio 1994 fatto proprio dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con nota n. 4057/ML236/2 del 2 agosto 1994;

Considerato che il succitato piano d'intervento prevede la costituzione di una società per la realizzazione di un intervento a carattere pluriregionale per produzione di succhi di agrumi freschi denominata «Il Giardino delle Esperidi» S.p.a. e che detto piano d'intervento e finalizzato a rilanciare il settore agrumicolo ed a salvaguardare i redditi degli agrumicoltori ed i livelli occupazionali del comparto della trasformazione riducendo i quantitativi di agrumi destinati all'ammasso e in conseguenza, l'entità del sostegno pubblico al settore;

Considerato che il piano prevede di accedere al contributo pubblico ed al cofinanziamento comunitario per un importo di circa 31,9 miliardi di lire nell'ambito delle risorse destinate all'obiettivo 1 dal succitato regolamento CEE n. 2081/93 per il periodo 1994-99, del programma nazionale di cui al regolamento CEE n. 3816/92 e dei programmi regionali di cui al regolamento CEE n. 866/90;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 4 gennaio 1995, con la quale è stato approvato il piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. per la produzione di succhi di agrumi freschi nelle zone di Rossano Calabro e Termini Imerese, progetto «Giardino delle Esperidi»;

Vista la comunicazione della Commissione U.E. SG(95)D/11881 del 25 settembre 1995, che conclude positivamente la procedura d'esame nei confronti dell'aiuto di Stato n. 300/95 - misure a favore degli agrumi;

Preso atto che, nel corso della procedura d'esame la Commissione U.E. ha dichiarato la non ammissibilita ad agevolazione dei costi relativi al capitale circolante, con conseguente rideterminazione dei livelli di aiuto originariamente previsti;

Viste le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 16930 del 4 luglio 1996 e n. 302/IMP del 19 settembre 1996, con le quali rispettivamente vengono formulate al CIPE proposte di modifica del piano d'intervento e vengono forniti ulteriori chiarimenti sulle modifiche richieste;

Visti i pareri favorevoli alle modifiche proposte espressi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 147142 del 9 luglio 1996 e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 689 del 9 luglio 1996;

Preso atto della difficoltà manifestata dalle unioni degli agricoltori ad assicurare nei tempi previsti la copertura delle quote di capitale di propria competenza;

Ritenuto in linea con gli obiettivi dell'intervento, facilitare la partecipazione all'iniziativa delle dette unioni e comunque di soggetti espressione del mondo agricolo;

Valutata l'opportunità di definire una soglia minima di partecipazione della componente agricola al piano di intervento;

Considerato che le modifiche proposte non comportano variazioni rispetto alle previsioni di occupazione contenute nel progetto originario;

Tenuto conto della rilevanza dell'intervento, destinato a produrre i suoi effetti in Regioni interessate da fenomeni di disagio socio-economico;

Ritenuto pertanto necessario superare gli ostacoli sopravvenuti e consentire un pronto avvio all'iniziativa;

Udita la relazione dei Sottosegretari di Stato alle alle risorse agricole, alimentari e forestali ed al lavoro e alla previdenza sociale;

Delibera:

Al fine di consentire l'immediata attuazione del piano specifico di intervento, approvato da questo Comitato in data 11 ottobre 1994, la RIBS S.p.a., viene autorizzata a sottoscrivere anche la quota del capitale sociale della società «Il Giardino delle Esperidi S.p.a.» destinata alle unioni dei produttori agrumari di Calabria e Sicilia, e da queste non sottoscritta, ed a trasferirla, successivamente a queste ultime o a società dalle stesse appositamente costituite, per un prezzo pari al valore di sottoscrizione, maggiorato dell'interesse legale, entro e non oltre un anno dalla data di registrazione della presente delibera da parte della Corte dei conti.

Qualora alla scadenza di tale termine le citate unioni dei produttori agrumari non dovessero in tutto o in parte provvedere all'acquisto delle quote di cui sopra ed al pagamento contestuale del relativo prezzo, la RIBS è sin d'ora autorizzata a cedere la quota stessa, o parti di essa, al prezzo suindicato, nell'ordine, a cooperative e/o società di produttori all'uopo costituite, a imprese agricole singole o associate o, comunque alla Parmalat S.p.a. che presterà, a tal fine, idonea garanzia.

Eventuali cessioni, da parte della Parmalat S.p.a, di quote azionarie originariamente spettanti alla parte agricola, acquisite secondo le modalità di cui al punto precedente, potranno essere effettuate ad un prezzo non superiore al prezzo di acquisto, maggiorato dell'interesse legale relativo al periodo in cui la Parmalat ha detenuto dette azioni.

La durata quindicennale dell'intervento RIBS nella società «Il Giardino delle Esperidi» rimane condizionata all'acquisizione da parte di associazioni di agricoltori, cooperative o imprese agricole singole o associate, di una quota di capitale non inferiore al 10%. Tale partecipazione andrà improrogabilmente assicurata a partire dal quinto anno dalla data di registrazione della presente delibera da parte della Corte conti.

Ad integrazione di quanto previsto dal citato Piano specifico di intervento la S.p.a. «Il Giardino delle Esperidi» viene autorizzata ad acquisire la proprietà degli impianti di Termini Imerese e Rossano Calabro, anche tramite conferimento. La valutazione dei beni conferiti avverrà sulla base del valore di mercato dei beni stessi, delle prospettive di reddito conseguibili, degli investimenti necessari per ottenere detto reddito. Nella valutazione non verranno considerati i costi fiscali sostenuti dal conferente per l'acquisizione.

L'importo massimo dei finanziamenti erogabili dalla RIBS, individuato in 31,9 miliardi al comma quinto della citata delibera 11 ottobre 1994, viene ridotto a 24,9 miliardi.

La società «Il Giardino delle Esperidi» S.p.a. al fine di favorire la valorizzazione agricola delle aree in cui sono ubicati gli stabilimenti di trasformazione, acquisirà prioritariamente, a condizioni di mercato, la materia prima locale, anche stipulando a tal fine accordi-quadro plurienali di fornitura con i produttori.

Al fine di consentire al CIPE una puntuale verifica dello stato di attuazione del Piano e dei livelli di partecipazione della parte agricola, della reale entità delle somme impegnate ed in particolare dell'esatta quantificazione dell'apporto comunitario, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali presenterà annualmente al Comitato una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dalla normativa comunitaria.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 37

997A1044

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Approvazione del progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche denominato «Biotecnologie».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 702 del 22 dicembre 1975, che all'art. 15 prevede la realizzazione, da parte del Consiglio nazionale delle ricerche di «programmi finalizzati», approvati dal CIPE;

Visto il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999», Atto Camera dei Deputati n. 2063/*bis*-A presentato alla Presidenza il 31 luglio 1996, ed in particolare l'art. 21, punto 2, che stabilisce per il 1997 un limite massimo di 300 miliardi di lire a valere sulle assegnazioni complessive iscritte sul cap. 7502 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «contributo al CNR» quale somma destinata al finanziamento dei progetti finalizzati approvati dal CIPE;

Visto il Piano triennale della ricerca 1994-96 che al capitolo 2.4.2 prevede fra gli obiettivi del Piano, nell'ambito delle tecnologie diffusive, la ricerca nel settore delle biotecnologie;

Vista la nota n. 3526 del 9 giugno 1995 trasmessa dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la quale è stata trasmessa, tra l'altro, la proposta di approvazione del progetto finalizzato CNR «Biotecnologie» di durata quinquennale per un importo complessivo di 129 miliardi di lire;

Viste le note n. 1179 del 7 febbraio 1996, n. 3800 del 30 maggio 1996 e n. 7655 del 15 ottobre 1996 con le quali il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica oltre a trasmettere elementi integrativi ha attribuito carattere di priorità all'attivazione del Progetto finalizzato «Biotecnologie»;

Vista la legge n. 878 del 17 dicembre 1986, istitutiva del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici che, all'art. 1, prevede l'istruttoria tecnico-economica da parte del Nucleo stesso dei piani e progetti d'investimento dello Stato e degli altri enti pubblici;

Vista la propria delibera dell'8 aprile 1987 che ha definito i criteri per l'istruttoria tecnico-economica relativa ai predetti progetti finalizzati, da espletarsi da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

Vista la relazione sul progetto finalizzato CNR «Biotecnologie» trasmessa dal citato Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici con nota n. 8/1893 del 25 novembre 1996;

Considerata la rilevanza strategica della ricerca del settore delle biotecnologie e la sua idoneità a tradursi in risultati applicativi in grado di concorrere al rafforzamento della competitività del sistema Paese;

Valutati gli sfavorevoli effetti sullo sviluppo derivanti dal livello comparativamente basso dell'impegno del nostro Paese nel settore della ricerca;

Considerata l'esigenza che anche le azioni di politica della ricerca concorrano, ove compatibile con il perseguimento del loro scopo primario, al rafforzamento delle aree depresse del territorio nazionale;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1. È approvato il progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche denominato «Biotecnologie» di cui alle premesse.

2. Il fabbisogno finanziario complessivo destinato alla realizzazione del progetto, da reperire nell'ambito delle assegnazioni annuali al CNR, tenuto conto del limite massimo previsto annualmente per il finanziamento dei progetti finalizzati, è fissato nella misura massima di 129 miliardi di lire secondo l'articolazione annuali di seguito indicata:

Anni					mld lire
1997	1998	1999	2000	2001	Totale
25,2	25,3	25,9	26,2	26,4	129,0

3. Nelle fasi di avvio ed attuazione del progetto il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche avvalendosi di esperti del nucleo di valutazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, verificherà:

a) il carattere integrativo dell'eventuale ricorso ad ulteriori strumenti di intervento finanziario, al fine di evitare ogni possibile duplicazione nell'impiego di fondi pubblici;

b) che gli organi del Consiglio nazionale delle ricerche si impegnino a favorire, ove compatibile con l'efficacia dell'intervento, il coinvolgimento nel progetto di unità operative localizzate nelle aree dell'obiettivo 1;

c) che sia assicurato il coordinamento con analoghe iniziative in corso di svolgimento e da svolgersi a cura di altre amministrazioni;

d) che i risultati del progetto e l'articolazione pluriennale dei costi siano in linea con le indicazioni contenute nello studio di fattibilità e che sia perseguita, a cura della direzione del progetto, una piena integrazione fra i temi delle ricerche.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in occasione della presentazione al CIPE della periodica relazione sullo stato di attuazione dei progetti finalizzati del C.N.R., esporrà le eventuali esigenze di aggiornamento dello studio di fattibilità, derivanti dagli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e sottoporrà all'approvazione dello stesso Comitato quelle proposte di modifiche che determinassero sostanziali cambiamenti ai contenuti del progetto.

Raccomanda

al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di:

a) verificare che, nella fase di avvio, sia data ampia diffusione, mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, delle tematiche del progetto, della possibilità di accesso ai finanziamenti, dei criteri di valutazione delle domande di ricerca;

b) favorire, nell'ambito della normativa esistente, lo snellimento delle procedure amministrative per un efficace e tempestivo svolgimento delle attività di ricerca;

c) vigilare affinché il finanziamento delle varie fasi sia correlato all'avanzamento delle attività ed al raggiungimento degli obiettivi previsti per le fasi precedenti;

d) promuovere la predisposizione di uno schema informativo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche da aggiornarsi annualmente in occasione della predisposizione del bilancio di previsione nel quale figurino — per ogni progetto finalizzato in corso di attuazione o di proposta — lo stato di avanzamento e le previsioni relative a tutte le scadenze successive.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 38

97A1045

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 1991;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo e tra i quali figura incluso il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Visto il decreto-legge 10 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di trasporti rapidi di massa;

Vista la propria delibera in data 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 1996, con la quale sono stati approvati i programmi di intervento predisposti ai sensi degli articoli 1 e 4 della citata legge n. 211/1992 ed assegnate le risorse recate dall'art. 9 della stessa legge;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, ed in particolare le tabelle *B* e *D;*

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, che, al comma 1, rifinanzia l'art. 9 della richiamata legge n. 211/1992, autorizzando a tal fine per l'anno 1997 un limite di impegno trentennale di 100 miliardi ed utilizzando così parte dell'accantonamento previsto nella tabella *B* della citata legge n. 550/1995 a favore del Ministero dei trasporti e della navigazione; mentre, al comma 2, modifica il termine per la presentazione della progettazione esecutiva;

Vista la propria delibera in data 8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 1996, con la quale questo Comitato ha proceduto ad un primo riparto delle risorse recate dal citato decreto-legge n. 199/1996;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, con il quale è stato, da ultimo, reiterato il decreto-legge di cui sopra;

Vista la nota n. 15534 del 22 ottobre 1996 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette la proposta che il medesimo Ministro ed il Ministro dei lavori pubblici delegato alle aree urbane formulano per l'ulteriore riparto delle risorse ancora disponibili di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 517/1996;

Vista la relazione in data 26 novembre 1996, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione comunica che la commissione di alta vigilanza prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 98/1995, convertito dalla legge n. 204/1995, ha esaminato con esito favorevole gli approfondimenti progettuali di cui alle delibere del 20 novembre 1995 e dell'8 maggio 1996, trasmessi dai soggetti proponenti per alcuni interventi inseriti nella graduatoria redatta ai sensi dell'art. 9, mentre non risultano ancora pervenuti gli analoghi approfondimenti per l'intervento relativo a Napoli - linea tramviaria rapida;

Preso atto che l'individuazione degli interventi di cui si propone l'ammissione a finanziamento è stata effettuata tenendo conto della graduatoria predisposta dalla suddetta commissione di alta vigilanza e degli approfondimenti allora ancora in corso;

Preso atto che l'intervento per il quale non risultano ancora ultimate dette verifiche tecniche è stato tenuto presente ai fini dell'utilizzazione delle risorse di cui sopra e potrà essere quindi finanziato non appena superate le riserve formulate dalla richiamata commissione;

Ritenuto quindi di procedere ad un ulteriore riparto delle risorse disponibili nella considerazione che i ritardi nella definizione della pratica relativa ad un solo progetto, anche se precedente nella graduatoria quelli ammessi a finanziamento con la presente delibera, non possono ulteriormente procrastinare la realizzazione di altri interventi intesi a razionalizzare la mobilità e suscettibili di favorire il rilancio dell'occupazione;

Ritenuto di confermare, per il riparto delle risorse ancora disponibili recate dall'art. 1 del decreto-legge n. 517/1996, i criteri adottati ai fini dei precedenti riparti e richiamati nelle premesse della menzionata delibera dell'8 maggio 1996;

Ritenuto, in particolare, di confermare la percentuale di riparto delle risorse tra aree metropolitane ed aree urbane, nonché di confermare le indicazioni sulla misura massima del contributo concedibile a carico delle suddette risorse, che non può superare il 50% del costo originario dell'intervento ovvero il minore importo a suo tempo richiesto dall'ente interessato;

Ritenuto di procedere ad accantonare le risorse che residuano per le aree metropolitane in vista del parziale finanziamento del citato intervento concernente Napoli e dell'ulteriore intervento incluso nella relativa graduatoria, per il quale risultano ormai ultimate le verifiche previste dalla citata delibera dell'8 maggio 1996;

Ritenuto sia opportuno privilegiare la realizzazione di interventi in ambito urbano anche in relazione all'elevato tasso di inquinamento atmosferico ed acustico presente soprattutto nelle città di grandi e medie dimensioni;

Udita la relazione del Sottosegretario ai trasporti e alla navigazione;

Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici, delegato dal Ministro per le aree urbane, che ha, tra l'altro, evidenziato l'esigenza di realizzare gli interventi ammessi ai benefici di legge con soluzioni che rispettino le specificità dei centri urbani, nel quadro della prevista concertazione tra il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro per le aree urbane;

Delibera:

1. Finanziamento di interventi a carico dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 517/1996.

1.1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, i programmi di intervento di cui al prospetto allegato, che forma parte integrante della presente delibera; a detti programmi è destinata annualmente una quota delle disponibilità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, nella misura massima indicata nella colonna 2 dell'allegato stesso e per la durata di 30 anni a decorrere dal 1997.

L'approvazione definitiva degli interventi resta subordinata alla trasmissione, da parte del comune interessato, di una documentazione dalla quale risultino le ulteriori fonti individuate per assicurare la copertura del costo residuo. Per l'intervento di Verona «tramvia S. Michele-Stazione F.S.-Stadio» il cofinanziamento che il comune è tenuto a documentare dovrà assicurare la copertura della previsione di spesa necessaria alla realizzazione di un lotto funzionale di importo non inferiore a 50 miliardi.

La documentazione di cui al comma precedente dovrà pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera. I soggetti proponenti interventi che includono la realizzazione di parcheggi devono individuare e comunicare al citato Dicastero, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale*, il costo della realizzazione di detti parcheggi, da stralciare dal costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi della legge n. 211/1992.

In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti i contributi saranno ceduti, direttamente e per l'intero periodo previsto, dal Ministro dei trasporti e della navigazione alla Cassa stessa, che provvederà a concedere agli enti beneficiari i relativi mutui di importo pari al valore attuale dei contributi così ceduti, calcolato applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse vigente per i mutui di detta Cassa.

1.2. Come specificato al punto precedente, le quote di contributo indicate nell'allegato prospetto sono da intendere come limiti massimi. Gli importi definitivi saranno quantificati, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva e tenuto conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al punto 1, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il costo totale dell'intervento dovrà ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri accessori, nonché l'IVA. Prima che si pervenga all'approvazione della progettazione esecutiva il citato Dicastero verificherà l'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente richiedente; l'eventuale esito negativo della verifica e comunque la mancata approvazione del progetto esecutivo comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale.

1.3. I soggetti beneficiari di contributi a carico della legge n. 211/1992 per interventi che includono infrastrutture di sosta dovranno, in sede di presentazione della progettazione esecutiva, confermare la realizzazione dei parcheggi e documentare le fonti individuate per la copertura del relativo costo. Si applicano le disposizioni di cui al punto precedente in ordine all'onere di accertamento dell'effettiva esistenza della copertura finanziaria da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché in ordine alle conseguenze di eventuali esiti negativi di tale accertamento.

1.4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvederà a comunicare al CIPE i procedimenti istruttori conclusisi negativamente ed a trasmettere, nelle altre ipotesi, i relativi provvedimenti approvativi, con la quantificazione delle economie eventualmente conseguite anche in relazione allo scomputo degli oneri per gli interventi relativi ai parcheggi.

1.5. I soggetti beneficiari dei contributi, che in sede di definizione del progetto esecutivo — anche attraverso gare pubbliche — conseguano una riduzione del costo totale dell'investimento relativo al sistema rapido di massa prescelto, a seguito di mutamenti nella tecnologia e/o a seguito dell'adozione di project financing, possono trattenere il 50% della riduzione della corrispondente quota di contributo dello Stato già destinata, da portare in detrazione dell'ammontare del cofinanziamento esterno del progetto. A tal fine i contributi dello Stato vengono indicati, nella colonna 4 dell'allegato prospetto, in termini percentuali rispetto al costo dell'investimento.

Le economie che si dovessero realizzare nella fase successiva della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi resteranno acquisite allo Stato.

1.6. Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico dei soggetti beneficiari.

2. Utilizzo disponibilità residue.

2.1. Le quote di contributo non ancora assegnate alle aree metropolitane a carico dell'art. 9 della legge n. 211/1992 come sopra rifinanziato, nonché eventuali risorse disponibili per dette aree anche a seguito del verificarsi di quanto previsto ai punti precedenti restano per il momento accantonate e saranno utilizzate per il parziale finanziamento, nell'ordine, dei seguenti interventi:

Napoli: linea tramviaria rapida Piedigrotta-S. Giovanni a Teduccio;

Palermo:

sistema tramviario;

chiusura anello ferroviario.

Per quanto attiene al primo dei due interventi citati il parziale finanziamento a carico delle somme accantonate potrà avvenire solo nell'ipotesi che il comune interessato ottemperi alle prescrizioni di ordine progettuale formulate dalla commissione di alta vigilanza entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale*. In caso di esame positivo, da parte della citata commissione, della documentazione che sarà a tal fine trasmessa, l'individuazione della misura massima del contributo concedibile sarà effettuata da questo Comitato, fermo restando che il finanziamento a carico della legge n. 211/1992 non potrà comunque superare il 50% del costo complessivo dell'investimento, sempre calcolato al netto di eventuali oneri per parcheggi, o il minor importo richiesto. L'esito negativo dell'istruttoria o la mancata presentazione, entro il termine suindicato, della documentazione integrativa richiesta comporterà la caducazione dell'accantonamento.

2.2. Le risorse che risultino comunque disponibili anche a seguito della conclusione negativa dell'istruttoria di cui al punto precedente saranno assegnate da questo Comitato, sempre sulla base della graduatoria redatta dalla commissione di alta vigilanza, anche prescindendo, in carenza di interventi riconducibili ad una delle due categorie considerate, dalla percentuale di riparto tra aree metropolitane e aree urbane sinora applicata.

3. Verifiche.

Il nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuerà le verifiche di competenza, nella fase di concreta realizzazione degli interventi finanziati ai sensi della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, in coordinamento con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Relazione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, anche sulla base dei lavori della commissione di alta vigilanza, provvederà a riferire annualmente a questo Comitato sullo stato di attuazione del complessivo programma di interventi di cui al punto precedente entro il termine indicato al punto 2.2 della delibera dell'8 maggio 1996 e sino alla completa realizzazione del programma stesso.

Come precisato nell'occasione ed al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro complessivo di valutazione in relazione al ruolo programmatorio ad esso rimesso dalla normativa vigente, il predetto Ministro riferirà anche sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulle ulteriori misure che ritenga sia necessario adottare.

Raccomanda

al Ministro dei trasporti e della navigazione ed al Ministro dei lavori pubblici delegato alle aree urbane, per l'auspicata ipotesi che si pervenga a modifiche legislative che consentano di utilizzare in conto capitale il rifinanziamento dell'art. 9 della legge n. 211/1992 di cui alla tabella *D* della legge 28 dicembre 1995, n. 550, di formulare a questo Comitato proposte per un impiego integrato di tutte le risorse disponibili per il settore, ricomprendendo quindi, nel rispetto delle procedure stabilite per la relativa allocazione, anche i finanziamenti già a tal fine riservati alle aree depresse e quelli che questo Comitato assegnerà al settore a valere sulla quota indivisa indicata al punto 1 della delibera 8 agosto 1996 relativa al riparto delle risorse previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, successivamente reiterato.

Nel formulare dette indicazioni i citati Ministri provvederanno in particolare a prevedere l'integrazione del finanziamento degli interventi per i quali non è stata ancora assicurata, a carico dei fondi recati dal citato art. 9 della legge n. 211/1992 e rifinanziamenti, la copertura sino alla consueta soglia del 50% del costo o sino al minor importo richiesto, e provvederanno altresì a favorire la realizzazione e degli interventi proposti da enti che, avendo a suo tempo presentato distinti progetti per un medesimo itinerario, hanno poi proceduto alla stipula di accordi di programma prevista nella menzionata delibera del 20 novembre 1995 e di altri interventi inclusi nella graduatoria predisposta dalla commissione di alta vigilanza ai sensi della norma richiamata.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 35

ALLEGATO

RIPARTO FONDI DECRETO-LEGGE N. 517/1996
(in milioni)

Intervento	Costo totale investimento (*) (1)	Contributo Stato		
		Quota annua (2)	Previsioni volume investimenti (**)	
			Importo (3)	Percentuale (4 = 3/1)
1. *Area metropolitane:*				
Milano - Collegamento Monza-Lissone Sud - 1ª fase funzionale	175.000	8.431	87.000	49,7
Napoli - Funicolare di Chiaia	26.032	1.261,4	13.016	50
Totale parziale	201.032	9.692,4	100.016	
2. *Aree urbane:*				
Assisi - Sistema ettometrico	71.000	1.640	16.922,7	(***)
Pisa - Tramvia urbana	100.996	4.893,7	50.498	50
Rimini - Filovia Rimini/Riccione	122.930	5.956,5	61.465	50
Verona - Tramvia S. Michele-stazione F.S.-Stadio	202.300	2.509,8	25.899,5	12,8
Totale parziale	497.226	15.000	154.785,2	
TOTALE GENERALE	698.258	24.692,4	254.801,2	

(*) Al lordo degli oneri per parcheggi, ove inclusi.

(**) Previsioni sul volume di investimenti attivabile formulate tenendo conto del valore attuale della contribuzione erariale, calcolata applicando un tasso di sconto del 4,5% semestrale (pari al tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti).

(***) A completamento dell'importo già stabilito con delibera CIPE 20 novembre 1995 (18.577 mln.) sì che la quota a carico dello Stato consente la copertura del 50% del costo.

97A1047

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Criteri generali per l'elaborazione del Piano spaziale nazionale 1998-2002.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 186 del 30 maggio 1988, istitutiva dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.);

Visti in particolare gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 186 del 1988 che prevedono la predisposizione da parte dell'A.S.I. di un Piano spaziale quinquennale e ne definiscono contenuti e procedure di approvazione, disponendo, fra l'altro, che il Piano venga redatto in conformità ai criteri di ordine generale deliberati dal CIPE;

Visto il decreto del Ministro dell'università di concerto con il Ministro del tesoro del 13 settembre 1996, di approvazione del Piano di riassetto economico-finanziario dell'A.S.I, di cui alla legge n. 233 del 1995;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro del 13 settembre 1996, concernente «Autorizzazione all'Agenzia spaziale italiana a fare ricorso al mercato finanziario per far fronte all'attuazione del Piano di riassetto economico-finanziario»;

Vista la propria delibera 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1991, recante «Approvazione delle linee generali del Piano spaziale nazionale 1990-1994»;

Considerati gli impegni assunti dal Governo italiano al Consiglio a livello ministeriale svoltosi a Tolosa dal 18 al 20 ottobre 1995, nonché gli altri impegni assunti in sede internazionale;

Visto il documento predisposto dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 233 del 1995, e trasmesso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica con nota n. 143/H/14 del 13 novembre 1996;

Vista la proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmessa con nota n. 1590 del 21 ottobre 1996;

Considerato il ruolo strategico delle infrastrutture e delle attività spaziali e la loro valenza economica;

Tenuto conto che gli investimenti devono essere realizzati nell'obiettivo della crescita delle componenti scientifiche, tecnologiche ed industriali;

Considerata l'interruzione nel processo di programmazione delle attività spaziali verificatasi a partire dalla fine del 1994, anche a causa della prolungata crisi finanziaria dell'A.S.I.;

Tenuto conto delle risultanze delle relazioni annuali sull'attività dell'A.S.I.;

Valutata la complessità del lavoro necessario alla predisposizione del nuovo Piano spaziale nazionale che i nuovi organi dell'Agenzia spaziale italiana saranno chiamati a svolgere;

Ritenuto necessario ed urgente avviare le procedure previste dalla citata legge n. 186 del 1988 per la predisposizione del Piano spaziale nazionale quinquennale e comunque definire già a partire dal prossimo anno un quadro di riferimento per l'attività dell'A.S.I.;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

L'A.S.I. è autorizzata ad avviare la predisposizione del Piano spaziale nazionale 1998-2002 in conformità ai criteri di ordine generale di seguito indicati:

1. il consolidamento e lo sviluppo della ricerca scientifica, privilegiando il rafforzamento e la creazione di centri di eccellenza;

2. l'elaborazione di un programma tecnologico finalizzato alle esigenze del Paese ed in grado di accrescere la competitività del sistema industriale nazionale;

3. l'impegno a favorire, compatibilmente con l'efficacia degli interventi programmati, azioni di riequilibrio territoriale in favore delle aree depresse del territorio nazionale;

4. lo sviluppo di piattaforme a basso costo per missioni scientifiche ed applicative;

5. lo sviluppo di un piccolo lanciatore, subordinatamente ad analisi degli studi di fattibilità e ad adeguate indagini di mercato orientate anche alla definizione di joint ventures industriali con altri Paesi;

6. la predisposizione di programmi applicativi che incentivino il livello di specializzazione del Paese e privilegino la cooperazione internazionale;

7. la ricerca del coinvolgimento di partners nazionali ed internazionali nel finanziamento dei programmi, anche incoraggiando la formazione di consorzi;

8. l'introduzione di criteri di coerenza fra programmi scientifici, tecnologici ed applicativi, anche tenendo conto delle ricadute economiche dei programmi;

9. una particolare attenzione a programmi rivolti al mercato dei servizi e la previsione di iniziative volte a favorire la crescita di una domanda nazionale per servizi spaziali;

10. la previsione, all'interno del Piano, di un programma di diffusione dei risultati conseguiti e la messa a punto di un programma di formazione volto a rendere disponibili le professionalità necessarie al successo delle attività spaziali;

11. l'obiettivo di riequilibrio tra i programmi di partecipazione all'E.S.A. e i programmi nazionali, come indicato nella legge n. 233 del 1995.

Nel corso dei lavori per la preparazione del Piano, verrà assicurato un pieno coinvolgimento delle amministrazioni interessate, verrà altresì ricercata la collaborazione degli altri soggetti pubblici e privati interessati al Piano come potenziali utenti o fornitori.

Nella definizione dei programmi l'A.S.I. terrà conto delle caratteristiche dell'industria nazionale e della consistenza ed accessibilità dei mercati nazionali ed internazionali di servizi e prodotti spaziali, al fine di massimizzare l'impatto positivo dello sforzo finanziario richiesto dal Piano, sulla competitività del sistema Paese.

Al fine di consentire una corretta individuazione della quota minima del 15% da destinare al finanziamento di programmi di ricerca fondamentale, come previsto dall'art. 4 della citata legge n. 186 del 1988, si precisa che tale percentuale andrà applicata all'intero stanziamento a favore dell'A.S.I.; verranno conseguentemente considerate fra le attività idonee a soddisfare il requisito di legge anche quelle finanziate su fondi E.S.A.; il costo dei programmi di ricerca fondamentale dovrà tener conto anche dei relativi costi di missione.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica impartirà all'A.S.I. le direttive per la predisposizione del nuovo Piano spaziale nazionale, coerenti con i criteri di ordine generale sopra elencati e con l'obiettivo dello sviluppo e della qualificazione dell'industria spaziale nazionale migliorandone il posizionamento e la competitività nel mercato internazionale.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica curerà che, nel definire l'entità complessiva della partecipazione alle attività E.S.A. ed agli specifici programmi, siano garantiti la massimizzazione dell'interesse nazionale ed adeguati livelli di ritorno industriale.

Il Piano spaziale nazionale 1998-2002 verrà presentato al CIPE per l'approvazione entro il mese di ottobre 1997.

L'A.S.I. è inoltre autorizzata a predisporre un programma di attività per il 1997, da sottoporre all'approvazione del CIPE entro il prossimo mese di dicembre, che tenga conto delle direttive sopra indicate, e che sia finalizzato al completamento dei programmi già in corso o conseguenti ad impegni internazionali o legislativi, tenendo conto del piano di riassetto economico-finanziario così come approvato dal decreto 13 settembre 1996 citato in premessa, nonché alle attività preparatorie per il Piano 1998-2002.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 23

97A1046

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Modificazione alla deliberazione 26 novembre 1991 relativa agli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge, relativo ai compiti del CIPE in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con la politica comunitaria di concorrenza;

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive integrazioni e modificazioni, concernente la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Vista la propria deliberazione del 26 novembre 1991, modificata da successiva deliberazione in data 7 giugno 1993, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1993, con la quale si è provveduto a coordinare la disciplina degli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia con gli indirizzi comunitari in materia di aiuti di Stato alle imprese, prevedendo una diversa intensità degli aiuti, in funzione dei destinatari e delle zone di intervento;

Vista la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 18 marzo 1991, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisione n. 91/500/CEE della Commissione delle Comunità europee del 28 maggio 1991, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 262/29 del 19 settembre 1991, relativa a talune misure di aiuti adottate a beneficio delle imprese della regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le lettere della Commissione europea n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, relativa al regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia, e n. SG (95) D/3817 del 28 marzo 1995 relativa alla carta definitiva della deroga dell'art. 92.3.*c)* del Trattato di Roma per gli aiuti a finalità regionale;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione europea il 20 maggio 1992, come modificata da quella adottata il 20 marzo 1996 e pubblicata nella G.U.C.E. n. C/213/04 del 23 luglio 1996;

Visto il Docup 5b della regione Friuli-Venezia Giulia «Obiettivo 5b - Documento unico di programmazione 1994-1999», approvato dalla Commissione europea con decisione C(95) 95 del 20 gennaio 1995 e pubblicato sul B.U.R. - Supplemento straordinario n. 41 del 6 ottobre 1995;

Vista la nota n. 760708 del 24 luglio 1996 del Ministero del tesoro;

Considerato che allo stato attuale esistono differenze nel regime delle agevolazioni a valere sui fondi di parte statale e di parte regionale confluenti nel citato fondo rotativo;

Ritenuta l'opportunità di uniformare tali regimi agevolativi nel rispetto dell'ordinamento comunitario;

Ravvisata l'opportunità, alla luce della succitata normativa comunitaria, di modificare ulteriormente la propria menzionata deliberazione del 26 novembre 1991;

Su proposta del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

L'alinea di cui alla lettera *c)* della deliberazione del CIPE in data 26 novembre 1991 è sostituito dal seguente:

c) gli interventi del Fondo di rotazione costituito con la legge n. 908/55 citata in premessa a favore degli investimenti delle imprese industriali localizzate nei comuni delle province di Trieste, di Gorizia e di Udine ammessi ad usufruire della deroga dell'art. 92.3 c) del Trattato di Roma, non potranno superare l'intensità del 10% in equivalente sovvenzione netto; tale beneficio è elevabile al 15% in equivalente sovvenzione netto per le imprese aventi meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU, ed il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni comunitarie di PMI o di piccola impresa, secondo il caso, salvo che non si tratti di società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa, o salvo che il capitale sia disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa dichiari di poter legittimamente presumere di non essere detenuta per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni comunitarie di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

Un ulteriore 5% in equivalente sovvenzione netto potrà essere attribuito alle imprese aventi meno di 50 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU, ed il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni comunitarie di PMI o di piccola impresa, secondo il caso, salvo che non si tratti di società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa, o salvo che il capitale sia disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa dichiari di poter legittimamente presumere di non essere detenuta per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni comunitarie di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

A favore degli investimenti delle imprese industriali localizzate nei comuni delle province di Udine e di Pordenone non ammessi ad usufruire della deroga dell'art. 92.3 c) del Trattato di Roma, gli interventi del Fondo non potranno superare l'intensità del 7,5% in equivalente sovvenzione lordo per le imprese aventi meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU, ed il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni comunitarie di PMI o di piccola impresa, secondo il caso, salvo che non si tratti di società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa, o salvo che il capitale sia disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa dichiari di poter legittimamente presumere di non essere detenuta per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni comunitarie di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

Tale beneficio è elevabile al 15% in equivalente sovvenzione lordo per le imprese aventi meno di 50 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU, ed il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni comunitarie di PMI o di piccola impresa, secondo il caso, salvo che non si tratti di società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa, o salvo che il capitale sia disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa dichiari di poter legittimamente presumere di non essere detenuta per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni comunitarie di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

Un ulteriore 5% in equivalente sovvenzione lordo potrà essere attribuito alle imprese, localizzate nei comuni delle province di Udine e di Pordenone rientranti nell'obiettivo 5b ma non ammessi ad usufruire della deroga dell'art. 92.3 c) del Trattato di Roma, aventi meno di 50 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU, ed il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni comunitarie di PMI o di piccola impresa, secondo il caso, salvo che non si tratti di società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa, o salvo che il capitale sia disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa dichiari di poter legittimamente presumere di non essere detenuta per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni comunitarie di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

Raccomanda

al Comitato di gestione del F.R.I.E di provvedere, anche attraverso opportune intese con la regione Friuli-Venezia Giulia, affinché venga garantita uniformità di trattamento nella gestione dei fondi di parte statale e di parte regionale, nel pieno rispetto dell'ordinamento comunitario.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 33

97A1094

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità in alcune regioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/88 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 - con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge dalle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, dagli istituti zooprofilattici sperimentali dell'Abruzzo e del Molise, della Sardegna, delle Venezie, del Policlinico «Università di Bologna» e dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Istituto nazionale neurologico Carlo Besta» per il finanziamento di alcune opere comprese nel programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico delle regioni e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 25

ALLEGATO

ART 20 L 67/88 REGIONI VARIE

AZIENDA.USL	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	MUTUO A CARICO DELLO STATO (In milioni)
	EMILIA ROMAGNA		
AU Modena	Modena	Realizzazione struttura Simap in Via Gennaio	1.100
	FRIULI VENEZIA GIULIA		
A.S.S. 6 Friuli Occidentale	Spilimbergo	Ristrutturazione, ampliamento e messa a norma Osp. Spilimbergo	1.584
	MOLISE		
Centro Molise n.3	Riccia	Ristrutt. ed ammod. tecnologico poliambulatorio	475
Basso Molise n. 4	S. Croce di Magliano	Ristrutt.ed adeguam. tecnologico poliambulatorio	475
Centro Molise n.3	S. Elia a Pianisi	Ristrutt.ed ammod. tecnologico poliambulatorio	475
Centro Molise n.3	Boiano	Costruzione poliambulatorio	2.565
Pentria n. 2	Frosolone	Ristrutt. ed ammod. tecnologico poliambulatorio	475
		Totale	4.465
IRCSS E POLICLINICI			
	EMILIA ROMAGNA		
Università Bologna	Bologna	Realiz. centro diagnostica strum.le e neurofisiologia.-1°lot.	712
Università Bologna	Bologna	Realizz. centrale tecnol. -clinica odontoiatrica	712
		Totale	1.424

al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88 REGIONI VARIE

	LOMBARDIA		
Ist. Naz. Neurologico Besta	Milano	Costruz. edificio ricerca clinico-sper. e ristrut. edif. A	20.710
ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI			
IST. ZOOPROF. SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E MOLISE			
IST. ZOOP. SPERIMEN.	Teramo	Realizzazione laboratori polifunzionali di sicurezza	5.092
IST. ZOOPROF. SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA			
IST. ZOOP. SPERIMEN.	Sassari	Costruzione sede centrale	3.999
IST. ZOOP. SPERIMEN.	Cagliari	Costruzione sezione diagnostica	1.900
		Totale	5 899
IST. ZOOPROF. SPERIMENTALE DELLE VENEZIE			
IST. ZOOP. SPERIMEN.	Legnaro	Nuovo centro direzione amministrativa	2.782

al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91

97A1095

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità nella regione Marche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 - con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge della regione Marche per il finanziamento delle opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico della regione gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 27

ALLEGATO

ART 20 L 67/88 REGIONE MARCHE

AZIENDA,USL	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	MUTUO A CARICO DELLO STATO * (In milioni)
AU Pesaro 1	Pesaro	Realizzazione RSA per disabili psichici presso IME	3.800
AU Fano 3	Fano	Ampliamento e riorganizzazione ospedale	14.250
AU Senigallia 4	Senigallia	Ampliamento reparto dialisi ospedale	1.548
AU Camerino 10	Camerino	Realizzazione nuovo ospedale	9.500
AO Salesi	Ancona	Manutenzione straordinaria, adeg. a norma rinnovo attrezzature AO	2.443
AO S. Salvatore	Pesaro	Ammodernamento e ampliamento ospedale, sedi Muraglia e Centro	22.810
AU Ascoli Piceno 13	Ascoli Piceno	Ammodernamento tecnologico ospedale Mazzoni	1.658
AU Fermo 11	Fermo	Ristrutturazione ed ampliamento ospedale Murri	15.200
AU Ancona 7	Osimo-loc. S.Sabino	Realizzazione nuovo ospedale	21.791
AU Civitanova Marche 8	Civitanova Marche	Ristrutturazione e ampliamento ospedale	9.500
AU Iesi 5	Jesi	Realizzazione nuovo ospedale	21.183
AU Urbino 2	Macerata Feltria	Realizzazione RSA per anziani presso ex sede ospedaliera	1.900
AU Urbino 2	S. Angelo in Vado	Realizzazione RSA per anziani presso ex sede ospedaliera	2.339
AU Ascoli Piceno 13	Offida	Realizzazione RSA per anziani presso ex sede ospedaliera	2.945
AU Ascoli Piceno 13	Ascoli Piceno	Realizzazione RSA per anziani presso ex sede ospedaliera	2.565
AS S.Benedetto Tronto 12	Ripatransone	Realizzazione RSA per anziani presso ex sede ospedaliera	3.325
AS S.Benedetto Tronto 12	Montefiore dell'Aso	Realizzazione RSA per anziani presso ex sede ospedaliera	1.425
AU Pesaro 1	Novafeltria Calcinelli	Realizzazione RSA per anziani	1.662
AU Fano 3	Saltara	Acquisto locali per sede distretto sanitario	617
AU Fano 3	Fano	Acquisto locali per sede distretto sanitario e poliambulatorio	475
AU Urbino 2	Urbania	Ristrutturazione e completamento sede distretto sanitario.	503
AU Senigallia 4	Arcevia	Realizzazione poliambulatorio in ex sede ospedaliera	570
AU Ancona 7	Ancona	Acquisto apparecchiature per presidio multizonale di prevenzione	1.579
AU Macerata 9	Macerata	Acquisto apparecchiature per presidio multizonale di prevenzione	1.170
	Totale		144.758

* al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

97A1096

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità nella regione Calabria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni; le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 — con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge della regione Calabria per il finanziamento delle opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti della regione Calabria di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico della regione gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 26

ALLEGATO

ART 20 L 67/88 REGIONE CALABRIA

AZIENDA.USL	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	MUTUO A CARICO DELLO STATO * (In milioni)
AU Castrovillari 2	Roggiano Gravina	Realizzazione Poliambulatorio	1.460
AS Crotone 5	Crotone	Completamento centro semiresidenziale ad alta intensità assistenziale	476
AS Castrovillari 2	Castrovillari	Ampliamento PO Ferrari	4.750
AS Rossano 3	Rossano	Realizzazione centro semiresidenziale ad alta intensità assistenziale	998
AS Palmi 10	Palmi e Gioia Tauro	Ristrutturazione e adeguamento tecnologico ospedali	7.258
AS Crotone 5	S.Giovanni in Fiore	Ristrutturazione, rinnovo e messa a norma PO	2.027
AS Crotone 5	S.Giovanni in Fiore	Realizzazione Casa Famiglia	427
AS Castrovillari 2	Castrovillari	Acquisto mezzi trasporto per disabili fisici	142
AS Reggio Calabria 11	Reggio Calabria	Acquisto mezzi trasporto per disabili fisici	143
AS Vibo Valentia 8	Capistrano	Realizzazione comunità terapeutica semiresidenziale	475
AS Vibo Valentia 8	Ricadi	Realizzazione Casa Famiglia	427
AS Cosenza 4	Quattromiglia di Rende	Ampliamento e ammodernamento Poliambulatorio	1.900
AS Palmi 10	Taurianova	Ristrutturazione ed adeguamento tecnologico PO	1.004
AS Palmi 10	Oppido Mamertina	Adeguamento tecnologico PO	771
AS Palmi 10	Polistena	Ristrutturazione e adeguamento tecnologico PO	3.325
AS Vibo Valentia 8	Serra S. Bruno	Ristrutturazione, potenz. tecnol.,messa a norma, umanizz.e comfort PO	958
AO Bianchi Melacrino Mor	Reggio Calabria	Ristrutturazione PO Riuniti	19.481
AS Vibo Valentia 8	Polia	Realizzazione RSA per anziani	3.895
AS Vibo Valentia 8	Vibo Valentia	Realizzazione RSA per anziani	3.895
AS Vibo Valentia 8	Pizzo Calabro	Realizzazione comunità Alloggio	950
AS Vibo Valentia 8	Spilinga	Realizzazione comunità terapeutica residenziale	475
AS Vibo Valentia 8	Dasà	Realizzazione Casa Famiglia	427
AS Vibo Valentia 8	Vibo Valentia	Ristrutturazione, potenziamento tecnologico,messa a norma PO	12.697
AS Vibo Valentia 8	Pizzo Calabro	Ristrutturazione, potenziamento tecnologico,messa a norma PO	851
AS Vibo Valentia 8	Tropea	Ampliamento e ristrutturazione PO	1.117
AS Vibo Valentia 8	Nicotera	Ampliamento e ristrutturazione PO	1.854
AO Pugliese-Ciaccio	Catanzaro	Ristrutturazione PP.O. Pugliese e Ciaccio	37.058
AS Palmi 10	Giffone	Realizzazione comunità terapeutica semiresidenziale	475

* al netto della quota a carico delle Regioni Province Autonome e degli Enti di cui all art 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88 REGIONE CALABRIA

AS Castrovillari 2	Saracena	Realizzazione alloggio protetto	285
AS Crotone 5	Melissa	Realizzazione alloggio protetto	285
AS Castrovillari 2	Fagnano Castello	Realizzazione centro semiresidenziale ad alta intensità assistenziale	998
AS Catanzaro 7	Catanzaro	Riconversione ex IPAB "Umberto I" in RSA anziani	3.698
AS Crotone 5	Cirò Marina	Ristrutturazione Poliambulatorio	1.662
AS Locri 9	Locri	Realizzazione centro semiresidenziale ad alta intensità assistenziale	998
AS Cosenza 4	Acri	Ristrutturazione PO	1.801
AS Catanzaro 7	Soverato	Ampliamento e ristrutturazione PO	3.994
AS Catanzaro 7	Catanzaro	Real.strutt semir.alta intensità ass.,unità fisiatrica e acquisto mezzi trasp.	1.235
AS Cosenza 4	Cosenza	Trasformazione ricovero Umberto I in RSA disabili e Centro semiresid.	1.948
AS Palmi 10	Palmi	Realizzazione centro semiresidenziale per disabili e unità fisiatrica	1.092
AS Catanzaro 7	Catanzaro	Realizzazione Poliambulatorio	2.850
AS Paola 1	Cetraro	Real.strutt semir.alta intensità ass.,unità fisiatrica e acquisto mezzi trasp.	1.235
AS Rossano 3	Rossano	Acquisto mezzi per trasporto handicappati	142
AS Cosenza 4	Rogliano	Realizzazione alloggio protetto	285
AO Cosenza	Cosenza	Ampliamento PO " Annunziata"	21.964
AS Castrovillari 2	Laino Borgo	Realizzazione Ambulatorio	685
AS Locri 9	Gerace	Ristrutturazione, potenziamento tecnologico e messa norma PO	691
AS Cosenza 4	Casole Bruzio	Realizzzazion comunità terapeutica semiresidenziale	475
AS Vibo Valentia 8	Soriano	Ristrutturazione parziale PO	904
AS Rossano 3	Rocca Imperiale	Realizzazione poliambulatorio	2.850
AS Cosenza 4	Aprigliano	Realizzazione ambulatorio	665
AS Cosenza 4	Malito	Realizzazione Casa Famiglia	427
AS Crotone 5	Strongoli	Realizzazione RSA per anziani	3.895
AS Crotone 5	S.Giovanni in Fiore	Realizzazione RSA per anziani	3.895
AS Catanzaro 5	Gimigliano	Realizzezione RSA per anziani	3.895
AS Palmi 10	Rizziconi	Realizzazione RSA per anziani	3.895
AS Castrovillari 2	Mormanno	Realizzazione Casa Famiglia	427
AS Cosenza 4	Cerisano	Realizzazione Casa Famiglia	427
AS Crotone 5	Casabona	Realizzazione Casa Famiglia	427
AS Paola 1	Buonvicino	Realizzazione Casa Famiglia	427
AS Cosenza 4	S.Sofia D'Epiro	Realizzazione comunità alloggio	950
AS Catanzaro 7	Catanzaro	Realizzazione comunità alloggio	950
AS Castrovillari 2	S.Marco Argentano	Ristrutturazione PO	984

* al netto della quota a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art.4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88 REGIONE CALABRIA

AS Crotone 5	Verzino	Realizzzazione comunità terapeutica residenziale	475
AS Palmi 10	Cittanova	Riconversione PO in RSA per anziani	3.895
AS Reggio Calabria 11	Melito Porto Salvo	Ristrutturazione e adeguamento PO	3.330
AS Crotone 5	Crotone	Ampliamento e ristrutturazione PO	17.288
AS Vibo Valentia 8	Mileto	Realizzazione Poliambulatorio	2.850
AS Palmi 10	Taurianova	Realizzazione Comunità Alloggio	665
AS Palmi 10	Palmi, Polistena e Cittano	Adeguamento tecnologico PPOO	1.499
AS Reggio Calabria 11	Scilla	Ristrutturazione e adeguamento PO	4.406
AS Reggio Calabria 11	Bagnara	Realizzazione Casa Famiglia	427
AS Reggio Calabria 11	Reggio Calabria	Realizzazione Casa Famiglia	427
AS Reggio Calabria 11	Villa S. Giovanni	Realizzazione ambulatorio	665
AS Reggio Calabria 11	Reggio Calabria	Realizzazione RSA per disabili psichici	950
AS Reggio Calabria 11	Scilla	Realizzazione comunità terapeutica semiresidenziale per disabili	475
AS Reggio Calabria 11	Reggio Calabria	Realizzazione acomunità alloggio	950
AS Reggio Calabria 11	Reggio Calabria	Realizzzazione comunità terapeutica residenziale	475
AS Reggio Calabria 11	Reggio Calabria	Realizzazione alloggio protetto	285
AS Reggio Calabria 11	Reggio Calabria	Realizzazione centro semiresidenziale ad alta intensità assistenziale	997
AS Reggio Calabria 11	Bagnara	Realizzazione poliambulatorio	2.850
AS Reggio Calabria 11	Reggio Calabria	Realizzazione presidio multizonale di prevenzione	4.750
AS Reggio Calabria 11	Reggio Calabria	Realizzazione unità fisiatrica	95
AS Reggio Calabria 11	Reggio Calabria	Realizzazione RSA per anziani "Ricoveri Riuniti"	3.895
AS Locri 9	Caulonia	Realizzazione poliambulatorio	2.850
AS Lametia Terme 6	Curinga	Realizzazione poliambulatorio	2.850
AO Bianchi Melacrino Mor	Reggio Calabria	Realizzazione nuovo PO Morelli	32.770
	Totale		271.156

* al netto della quota a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art.4, comma 15 della legge 412/91

97A1097

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità nella regione Lazio.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 — con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge della regione Lazio per il finanziamento delle opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti della regione Lazio di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico della regione gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 28

ALLEGATO

ART 20 L 67/88 REGIONE LAZIO

AZIENDA,USL	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	MUTUO A CARICO DELLO STATO (in milioni)
Latina	Latina	Ristrutturazione poliambulatorio ex INAM	855
Latina	Ventotene	Realizzazione eliporto	570
Latina	Sabaudia	Ristrutturazione e potenziamento poliambulatorio	1.900
Latina	Fondi	Completamento ospedale	18.050
Latina	Latina	Ristrutturazione e realizzazione elisuperficie ospedale S.Maria Goretti	10.545
Latina	Formia	Ristrutturazione e adeguamento a norme ospedale	4.180
Latina	Minturno	Ristrutturazione e adeguamento a norma ospedale	2.375
Latina	Cori	Ristrutturazione ospedale	2.185
Latina	Aprilia	Costruzione poliambulatorio	5.225
Frosinone	Cassino	Costruzione nuovo ospedale	71.250
Frosinone	Sora	Completamento e messa a norma impianti ospedale	2.185
Frosinone	Anagni	Ristrutturazione e adeguamento a norme P.O.	2.375
Frosinone	Ceprano	Riconv.ne edificio corpo A ospedale in riabilitazione e poliambulatorio	2.185
Frosinone	Atina	Ristrutturazione ospedale per riabilitazione motoria e lungodegenza	3.800
Frosinone	Ferentino	Ristrutturazione ospedale	2.185
Viterbo	Viterbo	Completamento ospedale Belcolle	66.500
Viterbo	Vetralla	Ristrutturazione locale ex F.N.C.A. per reparto lungodegenza e riabilitaz.	2.185
Viterbo	Civitacastellana	Demolizione e rifacimento copertura ospedale	665
Rieti	Rieti	Realizzazione elisuperficie presso Osp.Prov. S.Camillo de Lellis	570
Rieti	Rieti	Ristrutturazione e potenziamento Osp.Prov. S.Camillo de Lellis	14.250
Rieti	Magliano Sabina	Ristrutturazione Ospedale	5.700
Rieti	Amatrice	Ristrutturazione ospedale	6.650
RM A	Roma	Ristrutturazione D.E.A. presso Ospedale S.Giacomo	1.900
RM B	Roma	Fornitura e installazione R.M.N. presso Ospedale Sandro Pertini	1.995
RM B	Roma	Costruzione palazzina ambulatorio e uffici presso Ospedale S. Pertini	7.505
RM B	Roma	Ristrutturazione poliambulatorio ex clinica S.Giovanni Bosco	6.840
RM C	Roma	Ristutturazione gruppo operatorio ortopedico C.T.O.	1.900
RM C	Roma	Ristrutturazione edificio Via Sabatini- Decima per poliambulatorio	3.325

* al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88 REGIONE LAZIO

RM C	Roma	R.S.A. per anziani disabili presso Istituto S.Michele	3.325
RM D	Roma-Ostia	Ristrutturazione ospedale C.P.O	4.750
RM D	Roma-Ostia	Potenziamento ospedale G.B. Grassi	1.900
RM D	Fiumicino	Costruzione poliambulatorio	4.750
RM E	Roma	Costruzione poliambulatorio Montespaccato	2.327
RM E	Roma	Ristrutturazione ospedale S. Spirito	1.900
RM F	Civitavecchia	Ristrutturazione e ampliamento ospedale S. Paolo	7.600
RM F	Capena	Realizzazione poliambulatorio	1.425
RM F	Ladispoli	Costruzione poliambulatorio	4.275
RM F	Rignano Flaminio	Costruzione poliambulatorio	4.275
RM G	Tivoli	Ristrutturazione ospedale S.Giovanni Evangelista	8.550
RM G	Colleferro	Ristrutturazione e ampliamento ospedale	5.700
RM G	Olevano Romano	Realizzazione poliambulatorio	1.900
RM H	Anzio	Ampliamento, ristrutturazione e messa a norma Ospedale civile	9.500
RM H	Ariccia	Ristrutturazione adeguamento e messa a norma ospedale	9.500
RM H	Pomezia	Costruzione poliambulatorio	5.225
A.O. S.Filippo Neri	Roma	Ristrutturazione e ampliamento osp. S .Filippo Neri	47.500
I.F.O.	Roma	Acquisto attrezzature per nuovo ospedale S. Andrea	7.600
Università La Sapienza	Roma	Adeguamento e messa a norma impianti Policlinico Umberto I	7.600
Università La Sapienza	Roma	Ristrut. cancellate perimetrali, accessi e serv.igien. Policlinico Umberto I	1.900
A.O. S.Giovanni-Addolorata	Roma	Ristrutturazione complesso S.Giovanni-Addolorata	47.500
A.O. Nicholas Green	Roma	Ristrutturazione ospedale S. Camillo De Lellis	95.000
Università Cattolica Sacro C.	Roma	Ampliamento ambulatori e sistemazione accessi Policlinico Gemelli	9.500
		TOTALE	543.352

* al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91

97A1098

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità nella regione Sicilia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 — con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge dalla regione Sicilia per il finanziamento delle opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti della regione Sicilia di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico della regione gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 32

ALLEGATO

ART 20 L 67/88 REGIONE SICILIA

AZIENDA USL Azienda Ospedaliera	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	MUTUO A CARICO DELLO STATO * (In milioni)
AO S.Giovanni di Dio	Agrigento-loc. Consolida	Completamento e ampiamento nuovo complesso ospedaliero	44.752
USL 4 Enna	Leonforte	Completamento ospedale Branciforti	9.025
USL 4 Enna	Piazza Armerina	Completamento PO M. Chiello	15.790
USL 2 Caltanissetta	Riesi	Realizzazione distretto socio-sanitario	287
USL 7 Ragusa	Vittoria	Realizzazione distretto socio-sanitario	1.520
USL 2 Caltanissetta	Vallelunga Pratameno	Realizzazione distretto socio-sanitario	760
USL 2 Caltanissetta	Mazzarino	Realizzazione distretto socio-sanitario e poliambulatorio	2.441
USL 3 Catania	Giarre	Riconv.ospedale S. Giovanni di Dio e S. Isidoro in distretto s.s.	760
USL 7 Ragusa	Comiso	Ristrutt. ex ospedale in distretto s.s. e poliambulatorio	2.832
USL 7 Ragusa	Scicli	Riconv. pad. B osped. Busacca in distretto s.s. e poliambulatorio.	3.585
USL 7 Ragusa	Scicli	Riconv.pad. C ospedale Busacca in RSA per anziani	5.277
USL 3 Catania	Catania	Ristrutt. osp. S. Marta in distretto s.s. e poliambulatorio	9.215
USL 2 Caltanissetta	Caltanissetta	Realizzazione RSA per anziani	5.903
USL 8 Siracusa	Pachino	Riconv. e rifunzionalizzazione ospedale in RSA per anziani	3.325
AO Cannizzaro-Catania	Catania	Costruzione edif. A4 PO Cannizzaro- III stralcio	65.635
USL 1 Agrigento	Menfi	Costruzione distretto socio sanitario	2.612
USL 8 Siracusa	Palazzolo Acreide	Ristrutt. edificio da adibire a distretto socio sanitario	841
USL 9 Trapani	Erice	Riconv. ex osp. psichiatrico di Trapani in distretto s.s. e poliam.	8.422
USL 1 Agrigento	S.Margherita Belice	Realizz. distretto socio sanitario e poliambulatorio	6.080
USL 2 Caltanissetta	Butera	Riconv. osp. Branciforti in distretto s.s. e poliambulatorio	4.216
USL 3 Catania	Acireale	Realizz. distretto socio sanitar. e poliambulatorio	4.275
USL 6 Palermo	Termini Imerese	Realizzazione RSA per anziani	6.091
USL 5 Messina	Patti	Realizzazione RSA per disabili	5.652
		TOTALE	209.301

* al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

07A1099

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità nella regione Puglia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 — con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge dalla regione Puglia per il finanziamento delle opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti della regione Puglia di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico della regione gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 29

ALLEGATO

ART 20 L 67/88 REGIONE PUGLIA

AZIENDA,USL	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	MUTUO A CARICO DELLO STATO * (In milioni)
AU Foggia 1	San Marco in Lamis	Adeguamento a norme PO Umberto I	570
AU Foggia 1	Vieste	Realizzazione Distretto socio-sanitario di base	1.140
AS Lecce 1	Galatina	Adeguam. a norme e completam. PO S.Caterina Novella	7.956
AS Lecce 1	Galatina	Ristrutturazione sale operatorie e rx PO S. Caterina Novella	950
AS Lecce 1	Campi Salentina	Realizzazione RSA per anziani	5.800
AS Lecce 1	S.Pietro in Lama	Ristrutturazione IMPP in centro riabilitazione	950
AS Lecce 1	S. Cesario	Ristrutturazione RSA per anziani	3.886
AS Lecce 1	Copertino	Realizzazione RSA per anziani	4.833
AS Lecce 1	Copertino	Completamento PO	2.850
AU Bari 1	Ruvo di Puglia	Realizzazione Distretto socio-sanitario di base	1.140
AU Bari 1	Terlizzi	Adeguam. a norme di sicurezza e completam. PO	2.945
AU Bari 1	Corato	Adeg.a norme di sicurezza e compl.PO Umberto I	1.805
AU Bari 2	Molfetta	Ristrutt. e riconv. ex Ospedaletto Bambini in RSA per disabili	8.234
AU Bari 2	Barletta	Adeguamento a norme antincendio PO	665
AU Bari 2	Bisceglie	Adeguam. norme CEI e chiusura porticati PO	840
AU Bari 2	Molfetta	Adeguamento a norme antincendio PO	1.615
AU Bari 2	Molfetta	Adeguam. norme e abbattim.barrierre arch. PO	427
AU Bari 2	Molfetta	Adeguamento norme CEI PO	807
AU Bari 3	Gravina di Puglia	Adeguamento a norme PO	285
AU Bari 3	Grumo Appula	Adeguamento a norme PO	570
AU Bari 3	Grumo Appula	Ristrut. e potenz. blocco sale operatorie PO	665
AU Bari 3	Santeramo in Colle	Adeguamento a norme PO Monte Jacoviello	190
AU Bari 3	Santeramo in Colle	Completamento PO Monte Jacoviello	285
AU Bari 3	Toritto	Adeguamento a norme PO	285
AU Bari 3	Poggiorsini	Realizzazione RSA per anziani	2.147
AU Bari 3	Sannicandro di Bari	Realizzazione RSA per anziani	3.800
AU Bari 3	Palo del Colle	Realizzazione Distretto socio-sanitario	1.140
AU Bari 4	Triggiano	Adeguamento a norme impianti elettrici PO	950

* al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88 REGIONE PUGLIA

AU Bari 4	Bari	Adeguamento a norme impianti PO D. Cotugno	1.425
AU Bari 4	Bitonto	Adeguamento a norme e riattamento PO	1.282
AU Bari 4	Rutigliano	Completamento centro riabilitazione	950
AU Bari 4	Noicattaro	Ristrutt. e ampliam. ex sede osp.civile in RSA per anziani	5.795
AU Bari 4	Mola di Bari	Ristrutt. e ampliam. edificio per RSA per anziani	6.222
AU Bari 4	Modugno	Ristrutt. e ampliam. ex sede osp.civile in RSA per anziani	3.990
AU Bari 4	Rutigliano	Adeguamento norme PO	380
AU Bari 4	Mola di Bari	Ristrut. edificio sede PO in sede distretto socio-san.	1.140
AU Bari 5	Monopoli	Compl.adeguam.norme e realizzazione centro riabilit.cardiologica P	6.818
AU Bari 5	Monopoli	Completamento piastra PO	2.850
AU Bari 5	Gioia del Colle	Adeguamento a norme antincendio PO	760
AU Bari 5	Monopoli	Realizzazione distretto socio sanitario base	570
AU Bari 5	Noci	Adeguamento a norme PO	245
AU Brindisi 1	Ostuni	Adeguamento a norme di sicurezza Osp. Civile	2.850
AU Brindisi 1	Cisternino	Adeguamento a norme PO	190
AU Brindisi 1	Ceglie Messapica	Completamento e adeguamento a norme PO	1.852
AU Brindisi 1	S.Pietro Vernotico	Completam.e adeguam. norme PO N. Melli	1.805
AU Brindisi 1	Francavilla Fontana	Completam.e adeguam. norme PO	2.802
AU Brindisi 1	Mesagne	Adeg.norme e ristrutt.PO S.Camillo De Lellis	2.617
AU Brindisi 1	Brindisi-V. Dalmazia	Ristrut. e adeg.norme Distretto socio sanitario	1.140
AU Brindisi 1	Ostuni	Realizzazione RSA per anziani presso PO Tanzarella	6.489
AU Brindisi 1	Fasano	Completam. e adeguam. norme PO Umberto I	5.415
AU Brindisi 1	Brindisi	Realizzazione RSA per anziani presso PO A. Di Summa	5.806
AU Foggia 1	Torremaggiore	Completam. e adeguam. norme PO S. Giacomo	4.750
AU Foggia 1	San Severo	Adeguamento a norme PO T. Masselli Mascia	807
AU Foggia 1	Sannicandro Garganico	Costruzione Poliambulatorio	4.750
AU Foggia 1	Sannicandro Garganico	Costruzione RSA per anziani	5.700
AU Foggia 2	Manfredonia	Completamento e adeguamento a norme PO	1.330
AU Foggia 2	Monte S. Angelo	Adeguamento a norme PO	826
AU Foggia 2	Margherita di Savoia	Realizzazione Poliambulatorio	4.750
AU Foggia 2	S.Ferdinando Puglia	Realizzazione Distretto sanitario	1.140
AU Foggia 2	Monte S.Angelo	Realizzazione RSA per anziani nel PO	6.329
AU Foggia 2	Cerignola	Adeguamento a norme PO	950
AU Foggia 3	Foggia	Adeguamento a norme sicurezza PO Maternità	950

* al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88 REGIONE PUGLIA

AU Foggia 3	Biccari	Realizzazione Poliambulatorio	1.900
AU Foggia 3	Deliceto	Realizzazione Poliambulatorio-1° stralcio	807
AU Foggia 3	Monteleone di Puglia	Realizzazione Poliambulatorio	1.710
AU Foggia 3	Accadia	Completamento Poliambulatorio	2.232
AU Foggia 3	Foggia	Realizzazione Distretto socio-sanitario	1.140
AS Lecce 1	Lecce	Adeguamento a norme PO Galateo	1.235
AS Lecce 1	Lecce	Adeguamento a norme PO Libertini	2.660
AS Lecce 1	Nardò	Completamento PO S.Giuseppe Sambiasi	1.900
AS Lecce 1	Nardò	Ristrut.fabbricato per sede Poliambulatorio	2.375
AU Lecce 2	Scorrano	Completamento Ospedale	1.425
AU Lecce 2	Casarano	Completamento Ospedale	1.425
AU Lecce 2	Maglie	Completamento Ospedale	1.425
AU Lecce 2	Gallipoli	Ristrutturazione parziale ex ospedale	475
AU Lecce 2	Gallipoli	Ristrutturazione Poliambulatorio	237
AU Lecce 2	Gallipoli	Realizzazione RSA per anziani	1.900
AU Lecce 2	Poggiardo	Costruzione Poliambulatorio	712
AU Lecce 2	Maglie	Costruzione distretto e poliambulatorio	2.090
AU Lecce 2	Casarano	Costruzione Poliambulatorio	1.425
AU Lecce 2	Gagliano del Capo	Adeguamento a norma Ospedale	2.671
AU Lecce 2	Supersano	Costruzione RSA per anziani	3.834
AU Lecce 2	Alessano-Montesardo	Costruzione RSA per anziani	3.800
AU Lecce 2	Ugento	Costruzione Poliambulatorio	712
AU Lecce 2	Tricase	Costruzione Poliambulatorio	712
AU Bari 3	Altamura	Adeguamento norme sicurezza PO Umberto I	665
AU Bari 4	Triggiano	Completamento Padiglione Nord PO	2.375
AU Bari 4	Bari	Adeguamento norme impianti elettrici PO CTO	1.235
AU Bari 5	Gioia del Colle	Realizzaz.Distretto san. base mediante ristrut.ex INAM	570
AU Bari 5	Conversano	Completamento ala vecchia PO	1.425
AU Bari 5	Conversano	Completamento ala vecchia PO- 2° piano	2.327
AU Bari 5	Conversano	Adeguamento norme sicurezza PO	665
AU Bari 5	Locorotondo	Riconversione in RSA anziani del PO	4.345
AU Bari 5	Alberobello	Riconversione in RSA disabili del PO	4.345
AU Brindisi 1	Brindisi	Realiz. polo riabilitativo territ.presso PO A. Di Summa	950
AU Foggia 1	S. Severo	Ampliamento PO T. Masselli Mascia - 1° stralcio	19.000

* al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88 REGIONE PUGLIA

AU Foggia 1	Torremaggiore	Costruzione RSA per anziani	853
AU Foggia 3	Foggia	Costruzione Poliambulatorio	3.800
AU Foggia 3	Lucera	Complet. e adeguamento norme PO F.Lastaria	12.635
AU Foggia 3	Foggia	Realizzazione centro di riabilitazione nel PO D'Avanzo	950
AU Foggia 3	Troia	Costruzione RSA per anziani	7.949
AU Taranto 1	Mottola	Adeguamento a norme PO Umberto I	855
AU Taranto 1	Castellaneta	Adeguamento a norme vecchio Ospedale civile	760
AU Taranto 1	Massafra	Adeguamento a norme PO "Matteo Pagliari"	950
AU Taranto 1	Manduria	Adeguamento a norme PO Giannuzzi	3.942
AU Taranto 1	Grottaglie	Riadattam. ed adeguam. a norme osp. S. Marco	1.600
AU Taranto 1	Crispiano	Costruzione RSA per anziani	5.700
AU Taranto 1	Grottaglie	Completamento blocco operatorio osp. S. Marco	2.422
AO SS. Annunziata	Taranto	Adeguamento a norme PO SS. Annunziata	9.310
AO SS. Annunziata	Taranto	Completamento ex padig.Vinci PO SS. Annunziata	12.350
AO Vito Fazzi	Lecce	Completamento dipartimento oncologico osp. V. Fazzi	14.250
AO Vito Fazzi	Lecce	Costruzione scuola infermieri profess. e tecnici nell'Osp. V. Fazzi	2.850
AO Di Summa	Ceglie Messapica	Completamento centro neurolesi e motulesi	1.900
AO Di Summa	Brindisi	Realizzazione bunker cobaltoterapia e acceleratore lineare sede osp.	1.900
AO Di Summa	Brindisi	Adeguamento a norme sicurezza PO	1.102
AO Consorziale Policlinico	Bari	Adeguamento normativo e funzionale impianti PO	27.550
AO Vito Fazzi	Lecce	Adeguamento a norme PO V. Fazzi	950
AO Vito Fazzi	Lecce	Adeguamento a norme prevenzione incendi PO V. Fazzi	950
AS Lecce 1	Copertino	Adeguamento a norma PO	760
AS Lecce 1	Martano	Ristrutturazione Poliambulatorio	3.800
AS Lecce 1	Lecce	Ristrutturazione DSS e Poliambulatorio di Città1	1.140
AS Lecce 1	Campi Salentina	Completamento PO	6.555
AS Lecce 1	S. Cesario	Completamento PO	1.900
AS Lecce 1	Galatina	Ristrut.fabbricato da adibire a poliamb.	3.800
AS Lecce 2	Casarano	Adeguamento a norme Ospedale	1.900
AS Lecce 2	Scorrano	Adeguamento a norme Ospedale	1.900
AS Lecce 2	Scorrano	Completamento Ospedale	5.700
AS Lecce 2	Poggiardo	Completamento Ospedale	2.850
AS Lecce 2	Gagliano del Capo	Completamento Ospedale	1.425
AS Lecce 2	Maglie	Adeguamento a norme antincendio Ospedale	1.425

* al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88 REGIONE PUGLIA

AS Lecce 2	Poggiardo	Adeguamento a norme antincendio Ospedale	855
AS Taranto 1	Mottola	Complet. osped. nuovo da destin. presidio riabil.	14.250
AS Taranto 1	S.Marzano di S.Giuseppe	Realizzazione centro poliambulatoriale	1.710
AS Taranto 1	Taranto	Ristrut. e adeg. a norme poliamb. ex Inam	2.280
AO SS. Annunziata	Taranto	Completamento Ospedale SS. Annunziata	2.565
		Totale	400.452

* al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

97A1100

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità nella regione Piemonte.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 — con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare dalla regione Piemonte per il finanziamento delle sottoindicate opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria:

completamento del laboratorio di sanità pubblica di Omegna (Verbania);

costruzione di fabbricati all'interno del comprensorio IPAB A.B. Ottolenghi di Alba (Cuneo) da destinare d RSA per anziani;

ampliamento, ristrutturazione, messa a norma ed umanizzazione del P.O. Molinette di Torino;

ristrutturazione e ampliamento dei padiglioni 1 e 4 dell'Ospedale Mauriziano «Umberto I» di Torino - secondo lotto;

Viste le proprie deliberazioni dei 12 luglio 1996 e 8 agosto 1996 con le quali, rispettivamente, sono stati ammessi a finanziamento i seguenti progetti per l'importo a fianco di ciascuno indicato, importo risultato, per mero errore materiale, diverso da quello effettivo:

ristrutturazione del padiglione 19 dell'ospedale psichiatrico di Collegno (Torino) da adibire a RSA per anziani - 5.130 milioni di lire;

ristrutturazione, adattamento, messa a norma e ampliamento di un fabbricato da destinare a CTP Centro di terapie psichiatriche di Omegna (Verbania) - 3.040 milioni di lire;

Vista la nota della regione Piemonte in data 23 ottobre 1996 con la quale si chiede la rettifica degli importi dei predetti finanziamenti, rispettivamente, in 950 e 1.520 milioni di lire;

Ritenuto di dover procedere alla necessaria rettifica indicando gli esatti importi da ammettere a finanziamento;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. I provvedimenti del 12 luglio 1996 e 8 agosto 1996 citati in premessa sono rettificati, come di seguito specificato, limitatamente all'importo del finanziamento destinato ai sottodescritti progetti:

ristrutturazione del padiglione 19 dell'ospedale psichiatrico di Collegno (Torino) da adibire a RSA per anziani - 950 milioni di lire, anziché 5.130 milioni di lire;

ristrutturazione, adattamento, messa a norma e ampliamento di un fabbricato da destinare a CTP Centro di terapie psichiatriche di Omegna (Verbania) - 1.520 milioni di lire, anziché 3.040 milioni di lire.

A seguito di tale rettifica la quota residua dei finanziamenti a disposizione della regione Piemonte ammonta, alla data della presente deliberazione, a lire 44.258 milioni (al netto della quota del 5% a carico della regione).

2. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti della regione Piemonte per un importo complessivo di lire 44.258 milioni di lire.

	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Azienda sanitaria regionale 14	Completamento del laboratorio di sanità pubblica di Omegna (Verbania)	3.762
Azienda sanitaria regionale 18	Costruzione di fabbricati all'interno del comprensorio IPAB A.B. Ottolenghi di Alba (Cuneo) da destinare a RSA per anziani	4.560
Azienda ospedaliera S. Giovanni Battista	Ampliamento, ristrutturazione, messa a norma ed umanizzazione del P.O. Molinette di Torino	26.942
Ordine Mauriziano	Ristrutturazione e ampliamento dei padiglioni 1 e 4 dell'Ospedale Mauriziano «Umberto I» di Torino - secondo lotto	8.994

(*) Al netto della quota del 5% a carico della regione.

Restano a carico della regione Piemonte eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/93, convertito nella legge n. 427/93, richiamato in premessa.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 31

A1101

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità nella regione Basilicata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 — con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge dalla regione Basilicata per il finanziamento delle opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti della regione Basilicata di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico della regione gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 30

ALLEGATO

ART 20 L 67/88 REGIONE BASILICATA

Azienda Sanitaria USL Azienda Ospedaliera	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	Mutuo a carico dello Stato * (in milioni)
USL 1 Venosa	Venosa	Ristrutturazione e adeguamento funzionale Ospedale	2.375
USL 1 Venosa	Melfi	Ampliamento ristrutturazione e adeguamento funzionale Osp.	2.376
USL 2 Potenza	Villa d'Agri	Completamento Complesso Polifunzionale	2.850
USL 2 Potenza	Viggiano	Ristrutturazione e adeguamento Presidio Sanitario	1.900
USL 5 Montalbano Jonico	Policoro e Pisticci - loc. Tinchi	Ammodernamento tecnologico Ospedali	1.805
AO S. Carlo	Potenza	Ammodernamento tecnologico Ospedale S. Carlo	8.550
USL 4 Matera	Matera	Costruzione nuovo ospedale	49.943
USL 2 Potenza	Potenza e altri Comuni	Ristrutturazione e messa a norma strutture sanitarie	807
USL 3 Lagonegro	Rotonda	Ristrutturazione edificio per sede distretto sanitario	522
USL 3 Lagonegro	Senise	Adeguamento strutture sanitarie	333
USL 2 Potenza	Sant'Arcangelo	Ristrutturazione e messa a norma distretto sanitario	937
USL 2 Potenza	Potenza, Via Torraca	Adeguamento funzionale sede centrale amministrativa e poliambulatorio	3.042
USL 2 Potenza	Potenza	Ristrutturazione e adeguamento PMIP Via Ciccotti	2.850
USL 2 Potenza	Villa Di Agri,Brienza,Moliterno	Adeguamento a norma del Distretto Sanitario	950
USL 1 Venosa	Venosa, Melfi, Pescopagano	Ammodernamento tecnologico Ospedali	2.052
USL 3 Lagonegro	Lagonegro, Lauria e Maratea	Ammodern.tecn.Ospedali unificati del Lagonegrese	1.900
USL 4 Matera	Matera, Tricarico	Ammodernamento tecn.co Ospedali	1.587
USL 4 Matera	Matera	Complet., ristrutt. centro rianimazione attuale PO	589
USL 1 Venosa	Venosa e Lavello	Ristrutturazione strutture sanitarie	950
USL 2 Potenza	Acerenza e altri	Messa e norma strutture sanitarie	712
USL 5 Montalbano Jonico	Policoro	Impianto climatizzazione 3° sala oper. e UTIC	760
USL 5 Montalbano Jonico	Policoro	Completamento UTIC Ospedale	570
USL 5 Montalbano Jonico	Policoro	Completamento 3° sala operatoria Ospedale	807
USL 5 Montalbano Jonico	Policoro	Compl. spazio psichiatrico. amb. gen., lab. analisi, ecc.	760
USL 5 Montalbano Jonico	Policoro	Completamento impianti elettrici Ospedale	902
USL 5 Montalbano Jonico	Pisticci loc. Tinchi	Sostituzione impianto sterilizzazione Osp. di Tinchi	123
USL 5 Montalbano Jonico	Pisticci loc. Tinchi	Ristrutturazione impianti vari Osp. di Tinchi	332
USL 5 Montalbano Jonico	Pisticci loc. Tinchi	Costruzione centrale termica Osp. di Tinchi	526
USL 5 Montalbano Jonico	Pisticci loc. Tinchi	Sost.ne ascensori/montalettighe Osp. di Tinchi	180

* al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88 REGIONE BASILICATA

USL 5 Montalbano Jonico	Pisticci loc. Tinchi	Sostituz. impianto lavanderia e attrez. Osp. di Tinchi	503
USL 5 Montalbano Jonico	Pisticci loc. Tinchi	Costruzione laboratori e autorimessa Osp. di Tinchi	299
USL 5 Montalbano Jonico	Pisticci loc. Tinchi	Completamento impianti elettr.e speciali Osp. di Tinchi	475
USL 5 Montalbano Jonico	Pisticci loc. Tinchi	Ristrutturazione Pronto Soccorso Osp. di Tinchi	124
USL 2 Potenza	Villa D'Agri	Ampliamento e ristrutturazione PO	1.996
USL 4 Matera	Matera	Costr. sede PMIP e poliamb.distrettuale	2.204
		TOTALE	97.589

• al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

97A1102

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità in alcune regioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 — con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Vista la propria deliberazione in data 27 aprile 1995, con la quale è stato ammesso a finanziamento per l'importo di 3.800 milioni di lire, il progetto relativo al completamento del nuovo Ospedale Civile di Agnone (Isernia);

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge dalle regioni Lombardia, Molise, Veneto e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico delle regioni e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

La regione Molise, nell'ambito della programmazione degli investimenti a valere sulle risorse dei successivi trienni di finanziamento, assicurerà, al fine di evitare duplicazioni strutturali, il completamento e l'attivazione, anche destinandolo ad uso diverso, del nuovo presidio ospedaliero con contestuale riutilizzo della preesistente struttura.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 39

ALLEGATO

ART 20 REGIONI VARIE

AZIENDA,USL	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	Mutuo a carico dello Stato in milioni
REGIONE LOMBARDIA			
AO Ist. Clinici perfezionamento	Milano	Rifacimento centrale termica di via Commenda	988
AO Ist. Clinici perfezionamento	Milano	Ristrutturazione nuova farmacia unificata con policlinico	997
AO S. Gerardo dei Tintori	Monza	II lotto ristrutturazione terapia intensiva, area prelievi	23.742
AO S. Gerardo dei Tintori	Monza	I lotto completamento pronto soccorso, blocco operatorio	11.999
AZ USL 35 Magenta	Magenta	Costruzione complesso per comunità alloggio	1.425
AZ USL 34 Legnano	Parabiago	Ristrutturazione palazzina ex Inam per unità psichi. infantile	237
AZ USL 31 Cinisello	Sesto S. Giovanni	Ristrutturazione servizio territoriale neuropsichiatria infantile	228
AZ USL 29 Monza	Lissone	Ristrutturazione locali municipio per serv. terr. neuropsich. infantile	190
AZ USL 20 Viadana	Castelgoffredo	Ristrutturazione immobile per comunità protetta psichiatrica	570
AZ USL 8 Merate	Casatenovo	Costruzione edificio per comunità protetta	1.425
AZ USL 3 Busto Arsizio	Fagnano Olona	Ristrutturazione ex poliambulatorio per centro diurno psichiatrico	429
		Totale	42.230
REGIONE MOLISE			
AZ USL 1 Alto Molise	Agnone	Ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico vecchio PO	3.995
REGIONE VENETO			
USL N.10 PD	S.Donà di Piave	Attivazione comunità terapeutica residenziale	665
USL 10 VE	Portogruaro	Completamento ospedale	7.499
USL N.6 VI	Vicenza	Realizzazione R.S.A per disabili gravi Valletta del Silenzio	2.197
USL N.3 BL	Belluno	Arredamenti II lotto Casa di riposo M.G.Lante R.S.A. per anziani	559
USL N. 10 VE	S.Michele al Tagliamento	Arredi e sistemazione area esterna R.S.A. per anziani	700
USL N.20 VR	Verona	Nuovo centro polifunzionale per riabilitazione portatori di handicap	1.900
USL N. 22 VR	Pastrengo	Ristrutturazione Pio ricovero Segattini	483
USL N. 21 VR	Cerea	Ampliamento R.S.A. per disabili Centro Anderlini 2° lotto	609

ART 20 REGIONI VARIE

USL N. 13 VE	Dolo	Ristrutturazione e ampl.to R.S.A per anziani Riviera del Brenta	960
USL N. 4 VI	Schio	Ristrutt.ne casa di riposo ex Lanerossi e nuova R.S.A per anziani loc. Valbella	3.841
USL N. 9 TV	Mogliano Veneto	Realiz.R.S.A. per disabili-riconversione ex reparto frenastenici Via Torni	3.412
USL N. 3 VI	Bassano del Grappa	Ristrutturazione e ampliamento R.S.A. centrale per anziani	1.028
USL N. 17 PD	S.Urbano	Realiz. struttura polifunzionale destinata a R.S.A. per anziani	3.599
USL N.20 VR	Arcole	Costruzione R.S.A.per anziani in località Gazzolo	3.599
USL N. 9 TV	Ponte di Piave	Realizzazione R.S.A per anziani	1.800
USL N. 16 PD	Padova	Realizz. R.S.A. per disabili portatori di sclerosi multipla	2.647
USL N. 3 VI	Marostica	Nucleo funzionale per disabili non autosufficienti presso il P.O.	1.252
USL N. 5 VI	Arzignano	Modifiche, collegam. funz., attrezz.e arredi R.S.A. per anziani Scalabrin	500
USL N.16 PD	Sarmeola di Rubano	Ristrutturazione e ampliamento R.S.A. per disabili	1.531
USL N. 3 BL	Auronzo di Cadore	Arredi e attrezzature sanitarie RSA per anziani	385
USL N.11 VE	Venezia Pellestrina	Adeg.standard funzionali e norme R.S.A. per anziani Casa Ospitalità S. Maria del M	1.000
USL N. 4 VI	Breganze	Ampl.to e ristr.ne Pio Istituto Brogliati-Contro R.S.A. anziani non autosuf.	3.000
USL N. 22 VR	Sona	Completamento struttura R.S.A. per anziani - loc. Lugagnano	400
USL N. 18 RO	Ficarolo	Completamento e ristrutturazione R.S.A. per anziani	300
USL N. 22 VR	Malcesine	1°stralcio ampliamento e adeguamento nuovi standard R.S.A. per anziani	1.000
USL N. 22 VR	Negrar	Costruzione di un centro polifunzionale ad uso R.S.A. per anziani	2.090
USL N. 16 PD	Abano Terme	Restauro ristrut. e nuova costruz. compl. Villa Trevisan Savioli per RSA per disabili	1.569
		TOTALE	**48.525**
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO			
Ist. per l'Infanzia Burlo Garofolo	Trieste	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio ospedaliero	7.315

97A1103

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Interventi nazionali dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per il 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 762, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, comma 1, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1 della stessa legge n. 610/1982, in base al quale il CIPE approva su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/1982, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea per il settore bieticolo-saccarifero già attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero;

Visto il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, convertito con legge 5 novembre 1996, n. 578, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996, con la quale, nelle more della sottoposizione al comitato del programma degli interventi nazionali per il 1996 da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, venne approvato un intervento nel settore delle carni bovine per fronteggiare la crisi del mercato a causa della patologia denominata BSE («mucca pazza»);

Visto il regolamento della C.E. n. 1357/96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità eruropee n. L175 del 13 luglio 1996, che ha introdotto un regime di compensazioni straordinarie a favore dei produttori di carni introducendo pagamenti supplementari rispetto ai premi ordinari da corrispondere entro il termine del 15 ottobre 1996, nei limiti della perdita di reddito subita dagli allevatori a seguito della predetta crisi nonché l'autorizzione agli Stati membri di concedere un aiuto nazionale regolamentandone le condizioni:

Considerata l'opportunità di riformulare il succitato intervento per il settore delle carni bovine approvato dal CIPE il 24 aprile 1996 al fine di disciplinare le erogazioni degli aiuti conformemente a quanto previsto dal regolamento della C.E. n. 1357/96;

Visto lo schema di programma relativo agli interventi nazionali dell'AIMA per il 1996, trasmesso dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 34068/1096 del 1° agosto 1996 che prevede il finanziamento di sette interventi per un ammontare di lire 103,998 miliardi ivi inclusa la riformulazione dell'intervento nel settore delle carni bovine precedentemente approvato dal CIPE il 24 aprile 1996;

Vista la propria delibera 8 agosto 1996 che nell'autorizzare l'AIMA a dar seguito alle procedure per l'attuazione degli interventi nazionali previsti dal programrna sopra citato per un complessivo ammontare di 113.998 miliardi disponeva che il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali presentasse al CIPE, entro il mese di settembre, il programma di interventi nazionali AIMA per il 1996, comprensivo di indicazioni concernenti la complessiva attività dell'Azienda e l'insieme dei costi da essa sostenuti;

Visto il programma definitivo degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1996 trasmesso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 36240 del 28 novembre 1996 che integra quanto deliberato dal CIPE nella riunione dell'8 agosto c.a. con un intervento recante misure di sostegno a favore del mercato delle pesche nettarine, per una spesa prevista di 4 miliardi nonché un ulteriore intervento per l'importo di 45 miliardi rivolto a consentire, mediante il congiunto utilizzo di 35 miliardi a valere sui fondi per programmi interregionali di cui al citato decreto-legge n. 386/1996, la concessione di un sostegno del complessivo importo di 80 miliardi a favore degli allevatori di vacche da latte danneggiati dalla crisi della BSE;

Tenuto conto che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali comunica con la citata nota n. 36240 del 22 novembre 1996, l'esistenza, sul capitolo n. 311 del bilancio dell'AIMA, di disponibilità finanziarie sufficienti alla copertura dell'intero programma AIMA 1996 pari a lire 162,998 miliardi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1995 con il quale il dott. Camillo De Fabritiis è stato nominato commissario straordinario di Governo dell'AIMA, e successivo decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1996, con il quale è stata reiterata la citata nomina;

Visto il parere favorevole sul citato programma degli interventi nazionali 1996 espresso dal commissario straordinario di Governo dell'AIMA dott. Camillo De Fabritiis con delibera n. 238 del 22 novembre 1996;

Tenuto conto della necessità di attivare con prontezza le procedure per l'attribuzione degli aiuti al fine di evitare di pregiudicare la situazione dei settori interessati e di consentire agli operatori di assumere le proprie decisioni entro un quadro di riferimenti certi;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

È approvato il programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1996 di cui alle premesse per una spesa complessiva di lire 162,998 miliardi comprensivo di 22,4 miliardi, già assegnati con delibera CIPE 24 aprile 1996, per un intervento di emergenza nel settore delle carni bovine.

Interventi	Miliardi di lire
1. Accordo interprofessionale patate	9,000
2. Ammasso privato patate.	4,500
3. Classificazione carcasse ovine	0,785
4. Piano miglioramento qualitativo tabacchi orientali italiani	10,000
5. Oneri per acquisto e stoccaggio di alcol vinico	57,313
6. Aiuti alimentari ai P.V.S. ed assimilati	10,000
7. Intervento nazionale settore carni bovine.	22,400
8. Intervento mercato delle nettarine . .	4,000
9. Compensazione ai produttori di vacche da latte per i capi macellati	45,000
Totale. . .	162,698

Le risorse necessarie all'attuazione degli interventi saranno reperite a valere sui fondi iscritti al capitolo 311 del bilancio dell'AIMA per il 1996, relativi a somme non utilizzate negli esercizi precedenti.

Nell'attuazione dei suddetti interventi nazionali, dovrà essere verificata preventivamente la coerenza dei medesimi con la regolamentazione comunitaria relativa alla organizzazione comune di mercato dei vari settori.

A tale scopo il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà a notificare gli interventi, nonché i relativi piani operativi, salvo quelli di cui al punto 6, alla Commissione delle Comunità europee.

Tutte le variazioni al bilancio di competenza dell'AIMA concernenti l'attuazione degli interventi di cui alla presente delibera dovranno essere tempestivamente comunicate dall'AIMA stessa alla segreteria del CIPE, la quale sottoporrà al Comitato le variazioni superiori al 10% dell'importo di ciascun intervento del programma medesimo.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 36

97A1048

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1996.

Criteri generali per le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 2, punto 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la propria delibera in data 13 marzo 1995, adottata ai sensi della norma citata su proposta del CER in data 20 luglio 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995, n. 122;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 1996, n. 41, con la quale è stato differito il termine di cui al punto 1, comma 2, della suddetta delibera, nonché il termine previsto al punto 8.7 del testo allegato alla delibera medesima;

Vista la propria delibera in data 12 luglio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1996, con la quale è stata sospesa l'efficacia della disposizione prevista al citato punto 8.7 sino a nuova determinazione di questo Comitato e comunque non oltre il 31 dicembre 1996;

Vista la proposta formulata dal CER nella seduta del 12 dicembre 1996;

Visto il parere formulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 19 dicembre 1996;

Considerato che sono tuttora in corso d'esame disegni di legge che modificano profondamente la materia, incidendo anche sull'assetto delle competenze istituzionali e prevedendo una maggiore flessibilità nella determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Ritenuto di riservarsi esplicitamente la revisione della regolamentazione prevista a regime al punto 8.2 del suddetto allegato alla delibera del 13 marzo 1995 al fine di adeguarla ai diversi principi che vengano definiti in sede legislativa;

Ritenuto di modificare, nelle more della suddetta revisione, la disciplina dettata per il periodo transitorio al punto 8.3 dell'allegato sopra richiamato in modo da tener conto di quella maggior flessibilità nei criteri di fissazione dei canoni presupposta dai richiamati disegni di legge e in modo da corrispondere alle richieste formulate, tra l'altro, dalle stesse regioni, evitando nel contempo misure che possano essere comunque valutate come incidenti sull'autonomia delle regioni medesime ovvero assumere portata sperequativa;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

Art. 1.

Questo Comitato si riserva di procedere alla revisione dei criteri direttivi per la determinazione a regime dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica previsti al punto 8.2 del testo allegato alla delibera del 13 marzo 1995, meglio precisata in premessa, sulla base della proposta che il CER riterrà di formulare al fine di adeguare i criteri stessi alle indicazioni che emergeranno dalle nuove normative in materia di riforma degli IACP e del mercato delle locazioni.

Art. 2.

Il punto 8.3 del testo citato all'articolo precedente è così sostituito: in via transitoria e fino alla revisione dei criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il «canone sociale» di cui alla lettera *A* del precedente punto 8.2 non potrà superare l'8% del reddito imponibile familiare, anche articolato in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Il «canone di riferimento» di cui alla lettera *B* del citato punto 8.2 è quello determinato con le modalità previste dagli articoli 12 e 24 della legge 8 agosto 1978, n. 392, e viene articolato dalla regione in un numero di fasce tale da assicurare una progressività continua rapportata al reddito complessivo convenzionale del nucleo familiare, tenendo anche conto della composizione del nucleo familiare stesso.

Nell'articolare le fasce per la determinazione del canone di cui alla lettera *B* la regione avrà cura di definire un graduale passaggio tra il massimo canone della fascia *A* e il minimo canone della fascia *B*.

Per i nuclei familiari collocati nella fascia *C* il «canone di locazione» è determinato con le modalità previste dagli articoli 12 e 24 della legge 8 agosto 1978, n. 392, e non può essere comunque inferiore all'«equo canone» di cui alla legge richiamata. La regione stabilisce fasce percentuali di aumento progressivo in rapporto al reddito complessivo del nucleo familiare.

Ai fini della quantificazione del canone di cui sopra, il costo base, in mancanza del decreto del Presidente della Repubblica precisato all'art. 22 della menzionata legge n. 392/1978, è quello stabilito dalla regione in base ai massimali di costo per l'edilizia sovvenzionata determinati dalla regione medesima.

Art. 3.

Al punto 8.6 del testo allegato alla citata delibera del 13 marzo 1995 le parole «dello 0,50% del valore catastale» sono sostituite dalle parole: «dello 0,50% del valore locativo di cui all'art. 12 della legge n. 392/1978».

Allo stesso punto 8.6, dopo le parole «legge 8 agosto 1978, n. 513» sono aggiunte le parole: «con priorità per gli interventi di manutenzione straordinaria e di recupero del patrimonio abitativo pubblico».

Art. 4.

Le leggi con le quali verrà data attuazione alla delibera del 13 marzo 1995, come sopra modificata, da parte delle regioni che non si sono sinora adeguate ai criteri della citata delibera del 13 marzo 1995, dovranno entrare in vigore entro quattro mesi dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, della presente delibera.

In assenza di provvedimenti regionali attuativi si applica, con decorrenza dal quinto mese successivo alla suddetta pubblicazione, la clausola di cui al punto 8.7 della delibera del 13 marzo 1995.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 34

97A1049

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 1997, n. 21** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994, il Ministro del tesoro e autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalità indicate nel presente articolo.

3. Alle regioni che hanno completato le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, certificati ai sensi del comma 6, e che abbiano inviato entro la data di entrata in vigore del presente decreto tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali e verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 50 per cento del proprio disavanzo complessivo.

4. Alle regioni che, alla stessa data di cui al comma 3, hanno inviato i dati relativi a tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali, ma solo parzialmente verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 30 per cento dei soli disavanzi verificati dai predetti collegi dei revisori.

5. Alle regioni che completano le operazioni di ricognizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota correlata alle risorse finanziarie rimaste disponibili e, comunque, in misura percentuale non superiore al 20 per cento.

6. Ai fini dell'erogazione delle somme spettanti ai sensi del presente articolo, ciascuna regione e tenuta a trasmettere al Ministero del tesoro apposita certificazione del presidente della giunta regionale, di cui all'allegato 1, che attesti:

a) l'ammontare delle disponibilità liquide delle gestioni sanitarie risultanti alla data della ricognizione, riferite agli esercizi finanziari fino al 31 dicembre 1994;

b) l'ammontare dei crediti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione;

c) l'ammontare dei debiti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione, ivi compresi gli interessi passivi e le spese legali maturate anche successivamente fino alla predetta data della ricognizione;

d) l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, gia autorizzati e non ancora contratti;

e) l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, ancora da contrarre, distinti per quote a carico dello Stato ed a carico della regione;

f) che i mutui contratti a ripiano dei disavanzi pregressi non siano stati utilizzati per il pagamento dei debiti di pertinenza dell'esercizio finanziario 1995 e successivi;

g) la completa utilizzazione da parte del Friuli-Venezia Giulia, della Sicilia e della Sardegna delle quote dei finanziamenti delle spese sanitaria posta a loro carico.

7. Nelle more dell'erogazione delle somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni in misura pari al 40 per cento delle somme effettivamente spettanti ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

8. Le somme rivenenti dai mutui di cui al presente, articolo, in attesa dell'erogazione alle regioni, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

9. (*Soppresso dalla legge di conversione*).

10. *Alla copertura dell'onere a carico dello Stato, valutato in lire 700 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento*

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è, rispettivamente, il seguente:

«3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'art. 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25 per cento, al 21 per cento e al 19,50 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamentele entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione dell'art. 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e non si provvede alle compensazioni di cui all'art. 11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge.

4. (*Omissis*).

5. A decorrere dall'anno 1995 gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a copertura dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni dal 1987 al 1991, sono fronteggiati dalla regione e dalle province medesime».

Art. 1-*bis*.

1. *L'accantonamento di cui alla tabella* A, *voce Ministero della sanità, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, è destinato quanto a lire 450 miliardi per gli anni 1998 e 1999 all'assunzione di ulteriori mutui per il ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994 e quanto a lire 50 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e a lire 300 miliardi per l'anno 1999 all'assunzione di mutui per gli interventi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Le disponibilità derivanti dai mutui di cui al periodo precedente assunti per la copertura dei disavanzi sono utilizzate per il 90 per cento con le stesse modalità di cui all'articolo 1 e per il 10 per cento vengono assegnate alle regioni dopo il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.*

Riferimenti normativi:

— La tabella *A* annessa alla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1997) reca l'indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente.

— Il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) è il seguente:

«Art. 20. — 1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di intestre recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere *a), b), c);*

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera *e)* e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnici-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.

5-*bis*. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988».

— Il testo del comma 1 dell'art. 19 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è il seguente: «1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere portato a conoscenza dell'assemblea del consiglio comunale o dell'assemblea della comunità montana o dell'assemblea dell'associazione intercomunale e competente e deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione».

Art. 2.

1. Le regioni e le prvince autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare la copertura della quota residuale del disavanzo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 1994, nonché per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996.

Art. 3.

1. Per l'anno 1996 il tetto di spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale può elevarsi fino ad un importo massimo complessivo di 11.100 miliardi, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai livelli uniformi di assistenza, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente: «3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1, comma 6)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA...

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi 23 dicembre 1994, n. 724, 28 dicembre 1995, n. 549, e 28 dicembre 1995, n. 550;

visto il decreto-legge .... n. .... ;

viste le deliberazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 febbraio 1996 e del 1° agosto 1996;

visti gli atti di ricognizione debitoria al 30 aprile 1996 predisposti ai sensi del comma 14 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e secondo criteri e modalità indicati dalla delibera della predetta Conferenza dell'8 febbraio 1996;

visto il proprio provvedimento di attestazione delle risultanze della gestione sanitaria accentrata regionale al 31 dicembre 1994;

vista la documentazione in atti concernente gli interventi a ripiano delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1994, mediante operazioni di mutuo con oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero a carico del bilancio della regione, secondo quanto previsto dalla previgente legislazione;

CERTIFICA

che i commissari liquidatori hanno effettuato la ricognizione dei debiti e dei crediti previsti dal comma 14 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo i criteri e le modalità indicate nella delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 febbraio 1996;

che le ricognizioni sono state verificate e sottoscritte dai collegi dei revisori delle aziende sanitarie (ovvero: sono ancora privi di verifica le ricognizioni relative a ....);

che le definitive risultanze di ciascuna gestione liquidatoria, riportate analiticamente nella tabella A allegata alla presente certificazione, non comprendono debiti e crediti non asseverati dai collegi dei revisori dei conti, nè dall'Osservatorio regionale di cui alla delibera della predetta Conferenza dell'8 febbraio 1996;

che non sono state utilizzate quote di finanziamenti derivanti da mutui contratti a ripiano dei disavanzi pregressi al 31 dicembre 1994 per il pagamento di debiti di pertinenza per l'esercizio 1995 o successivi;

che la situazione dei mutui e degli altri interventi previsti dalla previgente normativa, a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1994, è quella risultante dall'allegata tabella B;

che il consolidamento regionale dei debiti e dei crediti pregressi al 31 dicembre 1994 ancora in sospeso alla data delle suindicate ricognizioni, tenuto conto anche delle risultanze delle eventuali gestioni della quota del FSN accentrata regionale, evidenzia i seguenti importi:

Debiti	Lire...........................
Crediti	» ....
Differenza	» ....
Cassa disponibile	» ....
Mutui da contrarre di cui:	
a carico regione	» ....
Mutui contratti e non versati	» ....
IMPORTO RISULTANTE ...	Lire...........................

CHIEDE

l'erogazione della quota spettante, ai sensi dell'articolo .... del decreto-legge ...., sulle risorse rivenienti dalla contrazione dei mutui a parziale ripiano dei disavanzi pregressi riferiti alle gestioni sanitarie di liquidazione al 31 dicembre 1994.

.................., ...

TABELLA A

REGIONE-PROVINCIA AUTONOMA

RILEVAZIONE DEBITI E CREDITI
GESTIONE LIQUIDATORIA 1994 E GESTIONI PRECEDENTI
(articolo 2, comma 14, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Aziende sanitarie	Ex USL disciolte o gestioni liquidatore	Disponibilità di cassa	Crediti	Debiti	Disavanzo per singola ex USL	Disavanzo per ciascuna azienda sanitaria
Az USL	Ex USL n.					
	Ex USL n.					
Totali ...						
Mutui ancora da versare						
Mutui ancora da contrarre						
Quote ripiano a carico risorse regionali						
Disavanzo						

....

TABELLA B

REGIONE-PROVINCIA AUTONOMA

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELLE MAGGIORI SPESE SANITARIE DEGLI ESERCIZI 1987-1994

Esercizio	Finanziamenti	Importo	Estremi versamenti	Importo versato	Importo mutui ancora da contrarre o non ancora versati
Esercizi 1987 e 1988	Mutuo a carico dello Stato		Ordinativo n. del		
	Totale...				
Esercizio 1989	Mutuo a carico dello Stato				
	Totale...				
Esercizio 1990	Mutuo a carico dello Stato Mutuo a carico della regione (o intervento diretto)				
	Totale...				
Esercizio 1991	Mutuo a carico dello Stato Mutuo a carico della regione (o intervento diretto)				
	Totale...				
Esercizio 1992	Mutuo a carico dello Stato				
	Totale...				
Esercizio 1993 e 1994	Mutuo a carico dello Stato				
	Totale...				
Totali...					

Riferimenti normativi:

— Per il titolo della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si veda in nota all'art. 1.

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

— La legge 28 dicembre 1995, n. 550, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)».

— Il testo del comma 14 dell'art. 2 della già citata legge n. 549/1995 è il seguente: «14. Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali».

97A1105

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esclusione dalla soppressione e dal trasferimento al comune di appartenenza della IPAB asilo infantile «Denti Paderi» di Mogoro.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 1997, vistato dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 1997 al n. 85, è stata disposta la revoca della soppressione e del trasferimento al comune di appartenenza della IPAB asilo infantile «Denti Paderi» di Mogoro (Cagliari), che mantiene la personalità giuridica pubblica.

97A1054

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 febbraio 1997

Dollaro USA	1653,41
ECU	1913,00
Marco tedesco	982,83
Franco francese	291,22
Lira sterlina	2699,36
Fiorino olandese	875,75
Franco belga	47,632
Peseta spagnola	11,604
Corona danese	257,86
Lira irlandese	2625,12
Dracma greca	6,294
Escudo portoghese	9,774
Dollaro canadese	1221,31
Yen giapponese	13,318
Franco svizzero	1143,36
Scellino austriaco	139,67
Corona norvegese	249,10
Corona svedese	224,29
Marco finlandese	332,64
Dollaro australiano	1272,80

97A1168

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Domande di brevetto a disposizione delle imprese

Si elencano di seguito i titoli delle innnovazioni, oggetto di brevetto, che possono essere di utilità alle imprese italiane, grandi e medio/piccole, al fine di migliorare la loro competitività sia a livello nazionale sia internazionale:

Procedimento biocatalizzato per la preparazione di monoesteri in posizione 3 di flavonoidi. Rif. CNR 1.270.

Leganti 1,3-difosfinopropanici e complessi da essi formati con metalli di transizione, loro preparazione ed uso. Rif. CNR 1.268.

Procedimento per la produzione di materiali di tipo ceramico mediante trattamento di rifiuti contenenti amianto e argilla. Rif. CNR 1.267.

Metodo per la raccolta di immagini in microscopia confocale. Rif. CNR 1.265.

Protocollo di cDNA fingerprinting 4. Rif. CNR 1.262.

Procedimento per il recupero del principio coagulante dai fanghi di chiarificazione delle acque naturali e reflue. Rif. CNR 1.260.

Procedimento per la determinazione della concentrazione di sostanze che danno luogo alla formazione di picchi cromatografici sovrapposti. Rif. CNR 1.257.

Inserto criogenico per misure di rumore intrinseco in sistemi superconduttivi Josephon. Rif. CNR 1.241.

97A1071

Domande di brevetto su cui sono emersi interessi industriali

Rif. CNR 1.214 «Composti ad attività di fissaggio di gas».

L'innovazione riguarda una nuova classe di composti ad attività di fissaggio di gas, un procedimento per preparare tali composti, procedimenti per la fabbricazione di materiali compositi su matrici varie e film sottili o spessi depositati su supporti vari, contenenti gli stessi composti e il loro impiego, come pure un procedimento per eliminare certi gas da una miscela che li comprende utilizzando tali composti.

Rif. CNR 1.232 «Utilizzo del capospongionolide B quale inibitore selettivo della fosfolipasi A_2 ricombinante umana».

Il brevetto riguarda le proprietà antiinfiammatorie del cacospongionolide B, osservate in vivo (per via orale e topica, nel ratto, riducendo sensibilmente l'edema indotto con mezzi chimici), ed in vitro (inibitore selettivo della fosfolipasi A_2 ricombinate umana, enzima specifico alla base del processo infiammatorio); il cacospongionolide B può essere utilizzato come farmaco antiinfiammatorio non sterc:deo, nella cura di gravi patologie infiammatorie, quali l'artrite e l'artrosi.

Rif. CNR 1.234 «Anticorpi monoclonali diretti contro la DNA topoisomerasi I e topoisomerasi II α e ß».

L'innovazione riguarda la produzione di anticorpi monoclonali diretti contro gli enzimi DNA topoisomerasi I e II, coinvolti nel meccanismo di proliferazione cellulare. L'innovatività dei prodotti risiede nel fatto che per la prima volta è stato possibile ottenere reagenti immunologici specifici contro le due isoforme dell'enzima topoisomerasi II, dette forme α (o p170) e ß (o p180).

Rif. CNR 1.253 «Catalizzatori per l'ossidazione totale di composti organici volatili».

L'invenzione riguarda catalizzatori per l'ossidazione totale di composti organici volatili, in particolare idrocarburi ed un procedimento per l'ossidazione totale di composti organici volatili utilizzando tali catalizzatori.

Rif. CNR 1.257 «Procedimento per la determinazione della concentrazione di sostanze che danno luogo alla formazione di picchi cromatografici sovrapposti».

Il brevetto ha per oggetto la determinazione cromatografica di componenti che danno luogo alla formazione di picchi sovrapposti qualunque sia il grado di sovrapposizione. La determinazione analitica viene effettuata in maniera diretta sul cromatogramma senza la necessità della loro separazione e/o manipolazione né dal punto di vista cromatografico né dal punto di vista matematico.

Rif. CNR 1.267 «Procedimento per la produzione di materiali di tipo ceramico mediante trattamento di rifiuti contenenti amianto e argilla».

Il processo brevettato prevede il trattamento dei rifiuti contenenti amianto mediante miscelazione con argille e successivo trattamento termico. Le temperature e le reazioni indotte sono tali da definire il processo come «reazione a stato solido» a temperature molto inferiori a quelle di fusione. I materiali che vengono così ottenuti sono esenti da amianto e hanno caratteristiche merceologiche tali da essere impiegati in vari settori dell'industria ceramica ed edile.

Ove emergano altri interessi allo sfruttamento, contattare l'Ufficio trasferimento innovazioni, brevetti, normativa tecnica del Consiglio nazionale delle ricerche, via Tiburtina, 770 - 00159 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

97A1072

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./215 del 20 maggio 1996, concernente la specialità medicinale BREZAL, alla pag. 57, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... viale Fulvio Testi, 330, *Sesto S. Giovanni (Milano)* ...», leggasi: «... viale Fulvio Testi, 330 - *Milano* ...».

97A1078

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./214 del 20 maggio 1996, concernente la specialità medicinale DELECIT, alla pag. 57, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... viale Fulvio Testi, 330, *Sesto S. Giovanni (Milano)* ...», leggasi: «... viale Fulvio Testi, 330 - *Milano* ...».

97A1079

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modifica del sito produttivo di specialità medicinali» (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1996)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./443 del 13 settembre 1996, concernente la specialità medicinale THIOGUANINE alla pag. 21, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... la produzione fino alla fase del confezionamento primario, e i relativi controlli in process sono effettuati presso l'officina della Burroughs Wellcome - *Green, finito sono effettuati presso l'officina The Wellcome Foundation Ltd. Temple Hill, Dartford Kent (UK)*», leggasi: «... la produzione fino alla fase del confezionamento primario, e i relativi controlli in process sono effettuati presso l'officina della Burroughs Wellcome - *GREENVILLE, NORTH CAROLINA, USA, mentre il confezionamento secondario ed i controlli sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina The Wellcome Foundation Ltd. Temple Hill, Dartford Kent (UK)*».

97A1077

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./1130 del 3 dicembre 1996, concernente la specialità medicinale ALOVIR alla pag. 88, seconda colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile sita in via E. Bazzano, 14 - Ronco Scrivia (Genova).», leggasi: «... tutte le fasi della produzione sono effettuate *anche* presso la propria officina farmaceutica consortile sita in via E. Bazzano, 14 - Ronco Scrivia (Genova).».

97A1075

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./743 del 22 ottobre 1996, concernente la specialità medicinale IFENEC alla pag. 88, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. PPT n. 743 del 22 *dicembre* 1996», leggasi: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. PPT n. 743 del 22 *ottobre* 1996».

97A1076

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11